

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 ottobre 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1992, n. 24.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1991 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1992, n. 25.

Norme per la pubblicazione delle procedure per l'accesso ai contributi da parte degli enti locali Pag. 3

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1992, n. 26.

Interventi per il borgo di San Fruttuoso di Camogli. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1992, n. 27.

Provvidenze economiche a favore degli hanseiani Pag. 4

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1992, n. 28.

Interventi finanziari nei settori delle acque e del suolo in anticipazione del progetto ambiente e modifica delle procedure per la concessione dei contributi Pag. 5

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1992, n. 29.

Norme in materia di autorizzazione e vigilanza sulle strutture pubbliche e private per soggetti che necessitano di particolare assistenza sociale o socio-sanitaria Pag. 8

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1992, n. 30.

Interventi ammissibili nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione Pag. 9

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1992, n. 31.

Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 recante: «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» Pag. 11

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1993, n. 33.

Norme in materia di turismo equestre Pag. 12

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1993, n. 34.

Modificazioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta) Pag. 15

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 19 febbraio 1993, n. 5.

Modifiche alle leggi provinciali 6 febbraio 1991, n. 4 in materia di formazione di medici specialistici e di personale infermieristico, 5 novembre 1991, n. 23 in materia di igiene e sanità pubblica, 18 novembre 1988, n. 39 in materia di accertamento sanitario delle condizioni di minorazione e 16 gennaio 1982, n. 2 in materia di finanziamento del servizio sanitario provinciale, nonché disposizioni in materia farmaceutica Pag. 16

LEGGE PROVINCIALE 19 febbraio 1993, n. 6.

Norme sulla espropriazione per pubblica utilità Pag. 19

LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 1993, n. 7.

Norme in materia di attività estrattiva del porfido, integrative della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, concernente: «Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento» Pag. 25

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 1993, n. 8.

Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate. Pag. 26

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 1993, n. 9.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991 Pag. 32

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1992, n. 24.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1991.*(Pubblicata nel 2° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 16 del 16 settembre 1992)**(Omissis).*

93R0476

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1992, n. 25.

Norme per la pubblicazione delle procedure per l'accesso ai contributi da parte degli enti locali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 17 del 23 settembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dello sportello «Enti locali»

1. Al fine di garantire la massima pubblicizzazione alle procedure per l'accesso ai contributi regionali da parte degli Enti locali, è istituito, presso il servizio affari istituzionali e legislativi, uno sportello «Enti locali».

Art. 2.

Servizi dello sportello

1. Lo sportello «Enti locali» fornisce alle province, ai comuni singoli o associati e alle comunità montane operanti sul territorio regionali e seguenti servizi:

a) consulenza in ordine alle possibilità di accesso ai contributi regionali, con particolare riferimento agli interventi finanziabili, gli stanziamenti di bilancio, le leggi di riferimento, gli eventuali criteri direttivi e programmatici cui adeguarsi, i termini di scadenza;

b) copia, su richiesta scritta, della documentazione necessaria per l'inoltro della domanda di contributo, delle leggi di riferimento, nonché di ogni altro elemento utile ad una informazione quanto più completa.

2. Sono comprese nel servizio di consulenza le leggi che, pur non prevedendo espressamente contributi agli Enti locali, dispongono interventi che abbiano dirette e rilevanti ricadute sul territorio.

3. I servizi erogati ai sensi della presente legge sono completamente gratuiti.

Art. 3.

Trasmissione documentazione agli Enti locali

1. Il servizio affari istituzionali e legislativi predispone annualmente un documento, articolato per settori di intervento e contenente le informazioni individuate all'art. 2, da inviarsi ai comuni, alle province ed alle comunità montane entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 4.

Relazione annuale

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo il servizio affari istituzionali e legislativi, in collaborazione con il servizio coordinamento finanza regionale e locale e controllo della spesa, predispone una relazione riguardante la ripartizione dei contributi regionali tra i comuni, suddivisa per aree territoriali omogenee e per settori di intervento.

2. Tale relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

Modifica alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44

1. La tabella G allegata alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, recante norme sull'ordinamento degli uffici regionali è modificata come segue:

a) alle competenze del servizio affari istituzionali e legislativi, dopo le parole «rapporti e questioni istituzionali di carattere generale con lo Stato, gli Enti locali e gli Enti ed organismi subregionali, nonché con la comunità economica europea» sono aggiunte le seguenti parole «informazione e consulenza agli Enti locali in ordine agli interventi e contributi regionali previsti nei vari settori»;

b) alle competenze del servizio coordinamento finanza regionale e locale e controllo della spesa sono aggiunte le seguenti parole: «cura in collaborazione con il servizio affari istituzionali e legislativi la acquisizione di elementi e notizie inerenti le erogazioni finanziarie disposte a favore degli Enti locali».

2. In relazione all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli precedenti, i posti nella ottava e quarta qualifica funzionale previsti dalla tabella H allegata alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, sono aumentati di n. 2 unità per ciascuna qualifica.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 0200 «Stipendi, assegni e contributi per il personale della Giunta, C.R.F.P. e CO.RE.CO» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 che presenta sufficiente disponibilità.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 4 settembre 1992

FERRERO

93R0477

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1992, n. 26.**Interventi per il borgo di San Fruttuoso di Camogli.**

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 17 del 23 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità della legge*

1. Nel quadro degli obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione ambientale del territorio del Monte di Portofino, da perseguirsi mediante la elaborazione del piano dell'area parco previsto dalla legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32, la presente legge disciplina le modalità di vincolo del Borgo di S. Fruttuoso in comune di Camogli e di acquisizione di alcune aree ed edifici in esso compresi, da destinare a servizi connessi alla fruizione e alle attività del parco, al fine di corrispondere alla prioritaria esigenza di contenere fenomeni di degrado.

Art. 2.*Progetto di recupero paesistico ambientale*

1. Alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, si provvede mediante formazione di un apposito progetto di recupero paesistico ambientale che, sulla base dell'analisi della situazione socio economica in atto, individua le aree e gli edifici da salvaguardare e da riutilizzare.

2. Il progetto determina per ogni immobile o sua singola parte la funzione specifica, per garantire un idoneo livello di servizi collegati alla fruizione dell'area parco del Monte di Portofino e del borgo di S. Fruttuoso nonché alle attività istituzionali dell'Ente regionale Monte di Portofino. Il progetto assicura altresì agli addetti alle tradizionali attività locali ivi residenti il mantenimento della permanenza.

3. Si intendono per attività locali tradizionali quelle connesse alla fruizione del parco, che costituiscono presupposto della conservazione delle caratteristiche ambientali del borgo.

4. Il progetto di recupero deve prevedere le opere correnti, i tempi di esecuzione, i costi ed i soggetti su cui gli stessi gravano, nonché le risorse finanziarie necessarie e le modalità di gestione delle aree e degli edifici interessati.

Art. 3.*Elaborazione e approvazione del progetto*

1. L'Ente regionale Monte di Portofino elabora entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il progetto di recupero paesistico ambientale e, in caso di inerzia, è sostituito dalla regione.

2. La regione Liguria promuove, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, un accordo di programma con l'Ente regionale Monte di Portofino, con il comune di Camogli nonché con tutti i soggetti pubblici interessati per l'approvazione del progetto di recupero paesistico ambientale in ogni caso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed indipendentemente dallo stato del procedimento di approvazione del piano dell'area Parco ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32, nel cui contesto dovrà comunque trovare organico inserimento.

3. Dell'approvazione del progetto è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. Copia del progetto è depositata a libera visione del pubblico presso il comune di Camogli e presso l'Ente regionale Monte di Portofino.

Art. 4.*Effetti del progetto*

1. L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste nonché l'indifferibilità e l'urgenza dei relativi lavori ai fini dell'acquisizione degli edifici e delle aree necessari. La realizzazione del progetto avviene a cura dell'Ente regionale Monte di Portofino o di altri soggetti da questo individuati e delegati che ne assumono gli oneri, o a cura di una società a capitale pubblico o a maggioranza pubblica all'uopo costituita, nell'osservanza delle modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia.

2. Le previsioni e le indicazioni del progetto approvato a norma dell'art. 3 prevalgono immediatamente su quelle degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, in quanto difformi.

3. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge, il progetto di cui all'art. 3 costituisce progetto di recupero paesistico ambientale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6.

Art. 5.*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti destinati all'Ente regionale Monte di Portofino ed iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 2581 «contributi in conto capitale all'Ente regionale Monte di Portofino per la realizzazione degli interventi connessi alla tutela e alla fruizione del sistema» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Art. 6.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 11 settembre 1992

FERRERO

93R0478

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1992, n. 27.**Provvidenze economiche a favore degli hanseniani.**

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 17 del 23 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i sussidi giornalieri di cui ai commi primo e secondo dell'art. 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126 e successive modificazioni, corrisposti agli hanseniani residenti in Liguria, sono rispettivamente integrati di L. 10.000 e di L. 2.000.

2. La corresponsione delle integrazioni previste dal primo comma diminuisce in relazione agli eventuali futuri miglioramenti statali e si esaurisce al raggiungimento di una quota statale corrispondente.

3. Alla corresponsione delle integrazioni provvedono i comuni territorialmente competenti, con obbligo di rendiconto.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992:

riduzione di L. 230.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine»;

istituzione del capitolo n. 5150: «Sussidi integrativi a favore degli hanseniani» con lo stanziamento di L. 230.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 11 settembre 1992

FERRERO

93R0479

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1992, n. 28.

Interventi finanziari nei settori delle acque e del suolo in anticipazione del progetto ambiente e modifica delle procedure per la concessione dei contributi.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 17 del 23 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Interventi finanziari della regione in materia di smaltimento rifiuti

1. La regione in coerenza con il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e con le linee guida del Progetto ambiente, di cui alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 26, concede contributi agli enti pubblici per:

a) la realizzazione, l'ampliamento o la chiusura di impianti di smaltimento previsti dal piano;

b) la bonifica di siti inquinati o che presentano rischi di inquinamento;

c) gli interventi volti alla ottimizzazione dei sistemi di smaltimento dei rifiuti anche per singole aree.

2. A tal fine il consiglio regionale approva ogni anno, su proposta della Giunta, il piano annuale degli interventi finanziari relativi alla realizzazione degli obiettivi e delle attività previste dagli atti di programmazione sulla base di valutazione di ordine tecnico, economico, sanitario e di tutela ambientale e paesaggistica con riguardo agli aspetti di abbattimento dei volumi e del recupero energetico.

Art. 2.

Domande di contributo

1. Gli Enti pubblici presentano alla Giunta regionale le domande di contributo per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), corredate dalla seguente documentazione:

a) il progetto di massima delle opere da realizzare ivi comprese le opere di chiusura della discarica;

b) il piano di utilizzo della discarica;

c) il piano finanziario dell'opera relativo ai lavori, alla gestione ed alle tariffe da applicarsi all'utenza.

2. Le domande di contributo per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lettere b) e c) devono essere corredate da una relazione tecnica che descriva gli interventi da realizzare, ne illustri i vantaggi tecnici, economici ed ambientali e quantifichi l'entità del contributo finanziario richiesto.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente il finanziamento.

Art. 3.

Interventi finanziari per la raccolta differenziata, la riduzione ed il riciclo dei rifiuti

1. Il consiglio regionale, su proposta della Giunta approva entro il 31 marzo 1993 il piano regionale per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1991.

2. Il piano di cui al comma 1 ha validità triennale e deve conseguire prioritariamente le seguenti finalità:

a) favorire l'integrazione della raccolta differenziata di frazioni di rifiuti solidi urbani con la raccolta differenziata delle uguali tipologie di rifiuti speciali presenti sul territorio;

b) prevedere una corretta correlazione tra lo sviluppo delle forme separate di conferimento e raccolta e l'individuazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate;

c) definire obiettivi di economicità, valutati anche sulla base dei costi promozionali e di tutti i vantaggi diretti ed indiretti.

3. Le finalità dovranno essere conseguite attraverso:

a) l'analisi dei bacini di raccolta;

b) l'indagine qualitativa e quantitativa delle frazioni di cui si intende organizzare la raccolta;

c) l'analisi della fattibilità del recupero;

d) l'incentivazione delle strutture esistenti sul territorio e/o la valorizzazione di cooperative di giovani all'uopo costituite;

e) l'individuazione di aree attrezzate di conferimento e di centri di stoccaggio provvisorio per l'ottimizzazione dei sistemi di trasporto e riutilizzo;

f) l'incentivazione dei rapporti con i consorzi nazionali obbligatori.

4. La Giunta regionale approva, in base al piano di cui al primo comma ed alle disponibilità di bilancio, il piano annuale degli interventi per la promozione del riciclaggio, della riduzione dei rifiuti e dei residui.

5. Il piano annuale di cui al quarto comma prevede la realizzazione di interventi concernenti:

a) attività relative allo sviluppo delle borse dei rifiuti;

b) attività relative alla ricerca sull'utilizzo di materiali riciclabili in ambito industriale;

c) attività relative alla programmazione e allo sviluppo di un sistema regionale o provinciale di raccolta differenziata;

d) promozione di attività di educazione e informazione rivolta alla cittadinanza sulla raccolta differenziata;

e) attività sperimentali di raccolta differenziata;

f) sperimentazioni di tecnologie innovative.

Il piano può prevedere altresì contributi ai comuni per le attività di cui al presente articolo.

6. Per l'effettuazione degli interventi di cui al quinto comma la Giunta regionale si avvale di norma di apposite convenzioni in cui stabilisce tra l'altro le modalità per l'erogazione dei finanziamenti.

Art. 4.

Interventi regionali nel settore delle acque

1. La regione, nel limite del relativo stanziamento di bilancio, contribuisce con propri fondi al finanziamento delle opere necessarie alla realizzazione del piano di risanamento delle acque nonché di progetti di riqualificazione ambientali integrati.

2. La Giunta regionale approva annualmente il piano degli interventi da finanziare nel settore delle acque, in base ai criteri previsti nel piano di risanamento delle acque e nel progetto ambiente e tenuto conto delle domande pervenute ai sensi dell'art. 5 ed in base alla attività del nucleo di valutazione di cui all'art. 6.

Art. 5.

Domande di contributo per interventi nel settore delle acque

1. I comuni, loro consorzi, le Comunità montane e le province presentano domande di contributo per interventi nel settore delle acque corredate da progetti di massima deliberati dai rispettivi consigli indicando:

a) le opere da realizzare;

b) il piano di utilizzo dell'opera;

c) il piano finanziario dell'opera comprese le tariffe da applicarsi all'utenza e il contributo regionale richiesto;

d) una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente contenente:

1) l'utilizzo dei fondi attribuiti dallo Stato per le stesse finalità negli ultimi tre anni;

2) le tariffe applicate all'utenza nell'anno precedente;

3) le entrate tariffarie comunali in materia nell'anno precedente;

4) l'attuale disponibilità della risorsa se diversa da quanto previsto dal piano di risanamento delle acque;

5) l'effettuazione di una corretta manutenzione ordinaria degli impianti esistenti.

2. Le domande di cui al primo comma devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente il finanziamento.

3. Gli enti locali possono presentare ogni anno domanda relativamente ad un solo progetto.

Art. 6.

Nucleo di valutazione

1. Per l'esame delle domande di cui all'art. 5 la Giunta regionale si avvale di un nucleo di valutazione, nominato con decreto del presidente della Giunta.

2. Il nucleo di valutazione è composto da tre dirigenti del servizio tutela dell'ambiente, di cui uno con funzione di presidente e da tre componenti del comitato tecnico per l'ambiente esperti in materia.

3. Il nucleo valuta l'ammissibilità dei progetti al finanziamento, effettua o dispone le verifiche ritenute opportune e propone, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, i progetti da finanziare.

4. La Giunta regionale in base agli atti di programmazione vigenti stabilisce, entro il 15 febbraio di ogni anno, i criteri per la valutazione tecnica ed economica dei progetti tenendo in particolare conto:

a) delle priorità delle opere proposte, così come stabilito dalla programmazione regionale di settore;

b) della priorità da conferire:

1) agli interventi sovracomunali e di bacino;

2) ai progetti per i quali è previsto un cofinanziamento degli enti proponenti;

3) ai progetti proposti da enti che abbiano adottato negli anni precedenti tariffe idonee a coprire almeno i costi di gestione e che abbiano effettuato opere di manutenzione ordinaria sugli impianti esistenti;

4) agli enti proponenti che dimostrino affidabilità economica;

5) ai progetti con un valido rapporto costi/benefici;

6) ai progetti rapidamente cantierabili;

c) della considerazione delle differenti possibilità economiche degli Enti locali con minor numero di abitanti.

Art. 7.

Integrazione alla legge regionale 8 gennaio 1988 n. 1

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 8 gennaio 1988 n. 1 «Pianificazione degli interventi per l'adeguamento degli scarichi dei frantoi oleari alla normativa vigente ed agevolazioni finanziarie regionali» è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti nel piano regionale per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi oleari alle norme della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'art. 3 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni, singoli o associati, contributi nella misura massima del 90 per cento degli investimenti.

2. I contributi sono concessi sulla base dei criteri di priorità e per la tipologia di interventi previsti nel piano di cui al primo comma».

Art. 8.

Procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi

1. La Giunta regionale, sulla base dei Piani di cui agli articoli 1 e 4 concede il contributo fissando altresì, nel medesimo atto, i termini per la realizzazione dell'intervento nonché le modalità per la liquidazione dei finanziamenti relativi.

2. Limitatamente alle opere pubbliche il presidente della Giunta regionale liquida il contributo nella misura del 50 per cento a seguito di presentazione della relativa domanda corredata dall'atto di aggiudicazione lavori e da quello di formale consegna degli stessi o dalla dichiarazione di inizio lavori in caso di esecuzione in economia, nonché da tutti gli atti di assenso eventualmente necessari. Una seconda quota pari al 40 per cento del contributo è liquidata sulla base dell'istanza dell'Ente locale contenente la attestazione che l'avanzamento dei lavori è superiore al 30 per cento del programma.

Il 10 per cento a saldo è liquidato in seguito a presentazione degli atti di collaudo finali o del certificato di regolare esecuzione nonché del rendiconto finale delle spese.

3. La liquidazione dei contributi relativi alle lettere a) e b) di cui al primo comma dell'art. 1 è subordinata alla approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale, ai sensi delle vigenti leggi.

4. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge non si applica la legge regionale 25 giugno 1984, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Partecipazione della regione al piano triennale per l'ambiente

1. La regione Liguria contribuisce con propri fondi alla attuazione della programmazione nazionale triennale in materia di tutela dell'ambiente.

2. Nell'ambito delle intese di programma stipulate con il Ministero dell'ambiente, la Giunta definisce le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali ai soggetti titolari degli interventi.

Art. 10.

Informazione, educazione e formazione ambientale

1. La regione, promuove nel proprio territorio attività di informazione, educazione e formazione ambientale.
2. La regione, in particolare, opera:
 - a) per la realizzazione e lo sviluppo di centri di educazione ambientale;
 - b) per attività di educazione ambientale in ambito scolastico anche attraverso associazioni ambientaliste;
 - c) per attività di formazione all'educazione ambientale dei docenti della scuola attraverso appositi corsi di aggiornamento;
 - d) per l'elaborazione e la diffusione di materiale informativo e didattico;
 - e) per la realizzazione di convegni e congressi;
 - f) per interventi formativi e di aggiornamento professionale in materia ambientale;
 - g) per l'attuazione di un sistema informativo permanente rivolto alla cittadinanza facente parte organica del sistema informativo ambientale regionale operando possibilmente in tempo reale;
 - h) per l'informazione attraverso i mass-media su dati e situazioni ambientali generali o particolari.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1992 il piano annuale degli interventi di cui all'art. 1, secondo comma, è costituito dall'allegato A alla presente legge.
2. Per l'anno 1992 il piano annuale degli interventi di cui all'art. 3, quarto comma, è costituito dall'allegato B alla presente legge.
3. Per l'anno 1992 il piano annuale degli interventi di cui all'art. 4, secondo comma, è costituito dall'allegato C alla presente legge.
4. Per l'ammissione ai contributi di cui agli allegati A e C della presente legge gli Enti interessati presentano apposita istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata, in caso di opere pubbliche, da un progetto di massima.
5. Per l'anno 1993 il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 5, secondo comma, è differito al 28 febbraio 1993.
6. Per l'anno 1993 il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 2, è differito al 28 febbraio 1993.

Art. 12.

Abrogazione di articoli

1. Sono abrogati gli articoli 39, 40 e 41 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1.

Art. 13.

Revoca del contributo ed interventi sostitutivi

1. La Giunta regionale, in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge da parte degli Enti attuatori, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso ovvero intervenire in via sostitutiva con nomina di un commissario ad acta.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992:
 - a) Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge si provvede mediante:
 - 1) prelevamento di L. 6.200.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo»;

2) soppressione del capitolo 2122 «Impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: contributi in conto capitale» con lo stanziamento di L. 2.200.000.000 in termini di competenza e di cassa;

3) riduzione:

di L. 2.250.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 1320 «Acquedotti ivi comprese le reti interne: contributi in conto capitale»;

si L. 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2120 «Fognature e relativi impianti di depurazione: contributi in conto capitale»;

4) istituzione dei seguenti capitoli:

2050 «Contributi agli Enti locali per la realizzazione di interventi nel campo dello smaltimento dei rifiuti» con lo stanziamento di L. 5.625.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi di cui all'art. 1;

2051 «Contributi agli Enti locali per la realizzazione del piano di risanamento delle acque del progetto ambiente» con lo stanziamento di L. 7.025.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi di cui all'art. 4;

b) Per gli interventi di cui all'art. 3 si provvede mediante soppressione del capitolo 2190 «Contributi a comuni, consorzi e comunità montane per gli interventi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi» con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa, ed istituzione del capitolo 2052 «Interventi per la promozione del riciclaggio e della riduzione dei rifiuti e dei residui» con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa;

c) Per gli interventi di cui all'art. 9 si provvede mediante prelevamento di L. 1.500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» ed istituzione del capitolo 2053 «Spese per la realizzazione del piano nazionale triennale in materia di tutela dell'ambiente» con lo stanziamento di L. 1.500.000.000 in termini di competenza e di cassa;

d) Per gli interventi di cui all'art. 10 si provvede mediante riduzione di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 680 «Studi, ricerche, piani e direttive, loro stampa e riproduzione, analisi di documentazione tecnica ad elevata specializzazione nonché convegni ed attività di informazione e di educazione sulle problematiche ambientali» ed istituzione del capitolo 2054 «Interventi per lo sviluppo della informazione, educazione e formazione ambientale» con lo stanziamento di L. 250.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 15.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 11 settembre 1992

FERRERO

93R0480

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1992, n. 29.

Norme in materia di autorizzazione e vigilanza sulle strutture pubbliche e private per soggetti che necessitano di particolare assistenza sociale o socio-sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 2 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai presidi pubblici e privati di ospitalità collettiva, ove i soggetti ospitati, per le condizioni individuali, necessitano di particolare assistenza sociale o socio-sanitaria.

2. I presidi di ospitalità collettiva per anziani e disabili sono:

- a) la casa albergo;
- b) la comunità alloggio;
- c) la residenza servita;
- d) la residenza protetta;
- e) la residenza sanitaria-assistenziale (R.S.A.).

3. I presidi di ospitalità collettiva per i minori, compresi i minori disabili, sono:

- a) la comunità alloggio;
- b) la comunità educativo-assistenziale.

4. Gli standard strutturali ed organizzativi dei presidi di cui ai commi 2 e 3 sono individuati con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 2.**Autorizzazione**

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 8 giugno 1988, n. 21, l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o il trasferimento ad altra sede di un presidio di cui all'art. 1, sono autorizzate dal sindaco del comune ove lo stesso è ubicato entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previo parere conforme dell'Unità sanitaria locale per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario e della conferenza di ambito per quanto attiene gli aspetti funzionali ed organizzativi, competenti per territorio.

2. I pareri di cui al comma 1 sono espressi sulla base delle relazioni tecniche redatte, previi sopralluoghi ed ispezioni, dai servizi di attività distrettuali e di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale e dalla segreteria tecnica di ambito entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Ogni trasferimento della titolarità del presidio deve essere comunicato entro trenta giorni al sindaco, il quale, previa verifica dei requisiti soggettivi valutati sulla base della documentazione di cui all'art. 3 comma 1, lettere a) e b), provvede all'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione.

Art. 3.**Domanda per l'autorizzazione**

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1 è inoltrata al sindaco e deve essere corredata da documentazione dalla quale risultino:

- a) le generalità ed il domicilio del richiedente o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione, la sede, le generalità del legale rappresentante, nonché copia dell'atto costitutivo e delle successive variazioni;
- b) l'assenza di condanne penali per delitti non colposi a carico del titolare del presidio;
- c) la sede del presidio;
- d) le generalità, i titoli professionali, di studio e di carriera del direttore tecnico e del personale tecnico laureato e diplomato che opera nella struttura;
- e) l'indicazione del numero e le qualifiche professionali del restante personale.

2. Per i presidi che erogano anche prestazioni sanitarie è richiesta altresì l'indicazione del responsabile sanitario, il numero e la descrizione delle attrezzature, degli apparecchi, degli impianti collocati nelle strutture.

3. Alla domanda deve essere inoltre allegato:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100 con l'indicazione delle altezze e della destinazione d'uso;
- b) relazione concernente il dimensionamento della struttura in rapporto al numero dei posti disponibili per autosufficienti e non autosufficienti;
- c) relazione tecnica sulle caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio e sullo stato di conservazione, destinazione d'uso e rispetto della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia e di barriere architettoniche.

Art. 4.**Vigilanza e sanzioni**

1. La vigilanza sui presidi di cui all'art. 1 è esercitata dal sindaco del comune ove gli stessi sono ubicati il quale si avvale della Unità sanitaria locale e della conferenza di ambito secondo le rispettive competenze.

2. Nell'ambito dell'attività di vigilanza le ispezioni sono effettuate almeno una volta l'anno.

3. Ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni penali, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o di difformità rispetto all'attività autorizzata, il sindaco ordina, assegnando un termine compreso tra trenta e centottanta giorni, la rimozione delle inadempienze e delle irregolarità riscontrate.

4. Trascorso tale termine il sindaco, su documentata richiesta del soggetto interessato, sentiti i servizi dell'Unità sanitaria locale e la conferenza di ambito, con provvedimento motivato può prorogare tali termini fino ad ulteriori centottanta giorni.

5. In caso di gravi o reiterate inadempienze da parte di strutture pubbliche il sindaco, nel rispetto delle competenze previste dalla legge, attiva le procedure per la gestione straordinaria.

6. In caso di gravi o reiterate inadempienze da parte di strutture private, il sindaco sospende l'autorizzazione al funzionamento procedendo alla chiusura delle strutture stesse.

7. Il sindaco nel procedere alla chiusura delle strutture private promuove le opportune iniziative per il trasferimento degli ospiti in altri presidi.

8. I provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 sono comunicati alla regione contestualmente alla loro adozione.

Art. 5.

Compiti della regione

1. La regione svolge attività di indirizzo attraverso direttive ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45, dell'art. 7 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. La commissione di controllo per le verifiche e la revisione di qualità (V.R.Q.), di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, è istituita con deliberazione della Giunta regionale, anche per le strutture di cui alla presente legge.

Art. 6.

Norma transitoria

1. I titolari di presidi che già svolgono attività di ospitalità collettiva all'entrata in vigore della presente legge devono inoltrare domanda di autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 1, comma 4.

2. Il sindaco rilascia la prevista autorizzazione secondo le procedure previste dall'art. 2.

3. Il sindaco, nel caso in cui i presidi non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, concede l'autorizzazione provvisoria per tre anni purché sussistano almeno i seguenti requisiti minimi documentati:

- a) certificazione attestante il rispetto della normativa antincendio;
- b) certificazione attestante la sicurezza statica dell'edificio.

L'autorizzazione provvisoria, sulla base dei pareri della U.S.L. per l'aspetto igienico-sanitario e della conferenza di ambito per gli aspetti funzionali e organizzativi, può prevedere termini differenziati per l'adeguamento, da parte del presidio, alle diverse prescrizioni di cui alla presente legge.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria le residenze protette e le R.S.A. devono inoltre:

- a) risultare in regola con la normativa vigente in materia di rifiuti speciali;
- b) disporre di una superficie complessiva non inferiore a 10 metri quadrati per ciascun ospite, tenendo conto della zona notte, delle aree di soggiorno e della cucina;
- c) disporre di cucine a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;
- d) avere vani di altezza conforme al regolamento edilizio comunale;
- e) disporre del seguente personale:

1) un addetto con funzioni di assistenza alla persona, ogni quindici utenti per il turno diurno e un addetto fino a quarantacinque utenti per il turno notturno;

2) un infermiere ogni venti non autosufficienti per turno e con reperibilità notturna, nonché un ausiliario ogni trenta utenti per il turno notturno.

5. In sede di prima applicazione la deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 1, comma 4, è adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 10 novembre 1992

FERRERO

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1992, n. 30.

Interventi ammissibili nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 2 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Interventi ammissibili nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale

1. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) all'interno dei centri abitati, come già individuati e revisionati o confermati a norma dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4, e su tutto il territorio comunale qualora il comune risulti ancora sprovvisto della perimetrazione dei centri abitati, è vietato ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia, ad eccezione di quelli indicati all'art. 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonché di quelli volti alla realizzazione di opere pubbliche di carattere igienico-sanitario o a tutela della pubblica incolumità;

b) all'esterno dei centri abitati, come sopra individuati e revisionati o confermati, sono consentiti:

1) limitatamente agli edifici residenziali di volume non superiore a 500 mc., gli ampliamenti motivati esclusivamente da esigenze di carattere igienico, in misura non superiore al 20 per cento degli edifici di volume inferiore a 200 metri cubi, aumentabili del 10 per cento della volumetria residua per gli edifici di volume compreso fra i 200 ed i 500 metri cubi;

2) gli ampliamenti motivati da esigenze di carattere tecnologico e funzionale dei fabbricati produttivi e di quelli destinati alla conduzione agricola dei fondi, per un volume non superiore al 20 per cento di quello esistente;

3) gli interventi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 ed all'art. 26 della legge n. 47/1985;

4) gli interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche di carattere igienico-sanitario o a tutela della pubblica incolumità.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla approvazione regionale dello strumento urbanistico generale e comunque non oltre un anno dalla data di trasmissione alla regione per l'approvazione dei relativi atti.

3. La eventuale restituzione dello strumento urbanistico generale al comune per la sua rielaborazione comporta l'applicazione dei limiti di cui al comma 1.

Art. 2.

Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincolo decaduto

1. Nelle aree i cui vincoli di strumento urbanistico generale siano decaduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nelle more delle conseguenti iniziative pianificatorie, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) dell'art. 1, ferma restando la possibilità di realizzare le originarie previsioni di piano ove il proprietario dell'area non opponga la decadenza del vincolo e quanto previsto dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

2. Non sono soggetti alla decadenza di cui all'art. 2 della legge n. 1187/1968 i vincoli di assoggettamento dell'attività edificatoria ad obbligo di strumento urbanistico attuativo quando sia assicurata la possibilità per il proprietario interessato di assumerne l'iniziativa mediante presentazione dei pertinenti piani.

3. All'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma dopo la disposizione di cui alla lettera c) è aggiunta la seguente: «d) la deroga all'obbligo di ricorso ad unico strumento urbanistico attuativo esteso all'intera zona di intervento qualora, decorsi cinque anni dall'approvazione dello strumento urbanistico generale contenente tale obbligo, i proprietari delle aree comprese nella zona non abbiano assunto la relativa iniziativa per obiettive ragioni derivanti dalle caratteristiche e dall'estensione della zona stessa»;

2) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del precedente comma in sede di approvazione della variante il comune deve procedere alla definizione delle modalità di frazionamento della strumentazione urbanistica attuativa originariamente prescritta, in funzione della necessaria ricomposizione urbanistica della zona».

Art. 3.

Interventi ammissibili nei comuni tenuti alla revisione dello strumento urbanistico generale a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7).

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 1 si applicano anche nei territori dei comuni già tenuti a revisionare il proprio strumento urbanistico generale a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, che non abbiano ancora ottemperato al relativo obbligo, fermi restando gli ulteriori limiti previsti dallo stesso strumento urbanistico generale.

2. Agli effetti dell'applicazione del comma 1 per centri abitati debbono intendersi quelli delimitati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 4.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7

1. L'art. 1 della legge regionale n. 7/1974 è sostituito dal seguente:

«Gli strumenti urbanistici generali devono essere verificati decorsi dieci anni dalla loro approvazione, in relazione sia allo stato della loro attuazione, sia ai fabbisogni nel frattempo maturati, sia agli obiettivi ed alle linee della programmazione economica e della pianificazione territoriale e paesistica della regione.

Il comune provvede alla verifica con deliberazione del consiglio comunale, da adottarsi entro i sei mesi precedenti la scadenza del termine decennale.

Ove il comune accerti l'inadeguatezza dello strumento urbanistico in rapporto agli elementi individuati al comma 1, ovvero non provveda alla sua verifica a termini del comma precedente, deve procedere alla revisione dello stesso nei modi e nei termini di cui all'art. 5.

Ove il comune accerti invece la adeguatezza dello strumento urbanistico in vigore la relativa deliberazione consiliare dovrà essere motivata e corredata di una relazione contenente:

a) la illustrazione dello stato di attuazione dello strumento urbanistico, in relazione ai problemi connessi alla sua gestione;

b) la stima dei fabbisogni pregressi, futuri, con particolare riguardo a quelli di spazi per opere pubbliche o riservati alle attività collettive;

c) l'analisi della situazione socio-economica in atto e delle linee di tendenza delle variabili considerate.

Tale deliberazione:

a) è soggetta alle formalità di pubblicazione degli strumenti urbanistici attuativi nei modi stabiliti dall'art. 4, secondo comma, ultima parte della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24, come modificato dall'art. 4, primo comma, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 17, al fine di consentire la presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse nei successivi quindici giorni;

b) è trasmessa, unitamente alle osservazioni eventualmente pervenute, alla regione che provvede alla sua approvazione entro quattro mesi dal ricevimento degli atti mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico urbanistico.

Decorso il termine di cui alla lettera b) del comma precedente senza che la regione abbia adottato le determinazioni di propria competenza, la deliberazione comunale si intende approvata.

L'approvazione della ridetta deliberazione esonera il comune dell'obbligo di procedere alla revisione dello strumento urbanistico generale per i successivi dieci anni.

Art. 5.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 7/1974

1. L'art. 5 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni tenuti a norma dell'art. 1 della presente legge e sue successive modificazioni alla revisione dello strumento urbanistico generale devono procedere alla adozione della necessaria variante entro diciotto mesi e alla trasmissione della stessa alla regione per l'approvazione entro trenta mesi dalla scadenza del termine decennale.

2. Con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i termini di cui al comma 1. sono elevati rispettivamente a tre anni e a quattro anni».

Art. 6.

Varianti agli strumenti urbanistici generali soggetti a revisione

1. Al fine di non pregiudicare l'assetto territoriale da conseguirsi mediante l'obbligatoria revisione degli strumenti urbanistici generali, l'esercizio dei poteri regionali di approvazione delle varianti parziali agli stessi è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

a) Agli strumenti urbanistici generali soggetti a revisione a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 7/1974, fino all'approvazione della relativa variante integrale, possono essere apportate soltanto varianti parziali che siano volte alla realizzazione di opere pubbliche di carattere igienico-sanitario o a tutela della pubblica incolumità;

b) Agli strumenti urbanistici generali soggetti a revisione a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 7/1974, come sostituito dall'art. 4 della presente legge, dalla infruttuosa scadenza del termine per l'adozione della relativa variante integrale stabilito dall'art. 5 della legge regionale n. 7/1974 come sostituito dall'art. 5 della presente legge, e fino all'approvazione della variante stessa ovvero della deliberazione di cui al quarto comma del medesimo art. 1, possono essere apportate soltanto varianti parziali che:

1) siano di esclusivo interesse locale a termini dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 come modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1986, n. 34;

2) siano connesse a strumento urbanistico attuativo a termini dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 e successive modificazioni;

3) siano prescritte da piani territoriali di coordinamento a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 e successive modificazioni;

4) siano motivate da comprovate esigenze di interesse pubblico ivi comprese quelle connesse alla reindustrializzazione e riconversione produttiva nonché al mantenimento e sviluppo dei livelli occupazionali;

5) siano contestuali a programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica a termini dell'art. 21 della legge regionale n. 24/1987 come modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 34 nonché ai programmi organici di intervento a termini dell'art. 28-bis della medesima legge regionale n. 24/1987 come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 34/1990.

c) Resta fermo in quanto applicabile il disposto di cui agli articoli 29-bis e 30 della legge regionale n. 24/1987 come modificata dalla legge regionale 3 luglio 1989, n. 17, relativo alla procedura di formazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali per il loro adeguamento agli standards urbanistici.

Art. 7.

Procedura di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nei territori dei comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione decennale.

1. I territori dei comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto alla revisione decennale ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 7/1974 come sostituito dal precedente art. 4, a far data dalla infruttuosa scadenza del termine per l'adozione della relativa variante integrale stabilito dall'art. 5 della legge regionale n. 7/1974 come sostituito dall'art. 5 della presente legge, sono considerati ambiti di interesse regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 2 maggio 1985, n. 29.

2. La regione nell'assumere a norma dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1987 le determinazioni di propria competenza sugli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, tiene conto anche dell'attuale congruità o meno delle corrispondenti previsioni dello strumento urbanistico generale.

3. Fermi restando gli ambiti d'interesse regionale già individuati a norma dell'art. 24 della legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 29/1985, la disposizione di cui al primo comma non opera nei confronti degli strumenti urbanistici attuativi che:

a) siano stati debitamente adottati prima della scadenza del trimestre successivo a quella del termine di cui al primo comma;

b) siano volti esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici di interesse comunale;

c) siano previsti da piani territoriali di coordinamento;

d) siano preordinati alla realizzazione dei programmi organici d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge regionale 8 luglio 1987, n. 25;

e) consistano in varianti non essenziali a strumenti urbanistici attuativi approvati prima della scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

4. Il presente articolo si applica fino all'approvazione regionale del nuovo strumento urbanistico generale e, comunque, non oltre un anno dalla data di trasmissione alla regione per l'approvazione dei relativi atti. Si applica altresì dalla data di eventuale restituzione degli atti al comune per la necessaria rielaborazione.

Art. 8.

Regime dei contributi finanziari nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione.

1. Nei confronti degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, che risultino vietati a norma della presente legge, non sono ammissibili richieste di contributi finanziari da erogarsi dalla regione.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Il semestre di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 7/1974, come sostituito dal precedente art. 4, se già scaduto nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge ovvero se scadente nei sei mesi successivi, inizia a decorrere in ogni caso da tale data.

2. Nei confronti dei comuni dotati di strumento urbanistico generale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti già scaduto il decennio di cui all'art. 1 della legge regionale n. 7/1974 e successive modificazioni, i termini stabiliti dall'art. 5 decorrono nuovamente a partire dalla data suddetta.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 31 contenente norme relative alla concessione di contributi per la formazione e la revisione obbligatoria degli strumenti urbanistici.

Art. 11.

Sostituzione ed abrogazione di norme precedenti

1. Le disposizioni della presente legge:

a) sostituiscono le seguenti norme:

1) l'art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

2) gli articoli 1 e 5 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7;

b) abrogano le seguenti norme:

1) l'art. 7 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7;

2) l'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4;

3) gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28 e successive modificazioni;

c) sostituiscono o abrogano ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 10 novembre 1992

FERRERO

93R0482

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1992, n. 31.

Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 recante: «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 2 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 2

1. Alla lettera a) del sesto comma dell'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 le parole «di rilascio o di rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, di esibizioni documentali» sono abrogate.

Art. 2.

Modifica all'art. 11

1. All'art. 11 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 le parole «da presentarsi non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti «da presentarsi entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento o di quello fissato per la proposta della Giunta regionale nel procedimento di competenza del consiglio regionale, sempre che il procedimento stesso non si sia già concluso».

Art. 3.**Modifica all'art. 12**

1. Alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 le parole «siano presentati non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento sono sostituite dalle seguenti: «siano presentati entro il termine previsto dall'art. 11».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 10 novembre 1992

FERRERO

93R0483

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 13. maggio 1993, n. 33.

Norme in materia di turismo equestre.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 23 del 25 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. In attuazione dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre è disciplinata dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Allo scopo di arricchire la tipologia dell'offerta turistica regionale e di assicurare un armonioso sviluppo alla pratica del turismo equestre da attuarsi secondo criteri di salvaguardia della sicurezza dei cavalieri e della salute dei cavalli, la regione autonoma Valle d'Aosta promuove altresì, mediante appositi finanziamenti, lo sviluppo dei centri regionali di turismo equestre, intesi come strutture destinate alla pratica delle attività equestri di base.

Capo I

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNATORE DI TURISMO EQUESTRE

Art. 2.

*Definizione dell'attività
di accompagnatore di turismo equestre*

1. È accompagnatore di turismo equestre chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando alla clientela assistenza tecnica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

2. L'accompagnatore di turismo equestre può accompagnare gruppi di cavalieri in numero commisurato alla difficoltà del percorso e alle capacità dei cavalieri medesimi; il numero delle persone accompagnabili non può comunque superare le sette unità.

3. L'accompagnatore di turismo equestre è tenuto a condurre i propri clienti adottando ogni precauzione atta a garantire l'incolumità degli stessi e di eventuali terzi, nonché ogni misura che assicuri la salvaguardia ambientale e il rispetto dei luoghi di transito.

Art. 3.**Autorizzazione all'esercizio della professione**

Nella regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di accompagnatore di turismo equestre è subordinato ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione è concessa, per i residenti in Valle d'Aosta, dal Sindaco del comune di residenza del richiedente.

3. per i residenti in altre regioni o all'estero, che intendono esercitare la professione in Valle d'Aosta in modo continuativo, l'autorizzazione è concessa dal Sindaco del comune nel quale essi intendono stabilire il loro domicilio.

4. Nell'autorizzazione di cui al comma uno debbono essere specificati i seguenti dati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita nonché comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato con cui è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.

5. L'autorizzazione ha validità di un anno e, salvo quanto disposto dal comma due dell'art. 10, s'intende automaticamente rinnovata di anno in anno mediante il pagamento nei termini prescritti, della relativa tassa.

Art. 4.**Esercizio saltuario della professione**

1. L'esercizio saltuario della professione da parte di accompagnatori di turismo equestre o di professionisti aventi qualifiche corrispondenti, provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall'estero, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 3, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di legge dello Stato italiano, di altre regioni o provincie autonome italiane o dello Stato estero di provenienza.

Art. 5.**Esame di abilitazione all'esercizio della professione**

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame teoriche e pratiche, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente.

2. Le prove d'esame di cui al comma uno espletate, di norma, in unica sessione annuale indetta con decreto dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali, da applicarsi sul Bollettino ufficiale della regione.

3. Il decreto di cui al comma due fissa inoltre, sentito il parere della circoscrizione regionale valdostana dell'Associazione nazionale turismo equestre (ANTE), la composizione della Commissione d'esame, le materie, i termini e le modalità di effettuazione delle prove di esame.

4. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di L. 100.000 per giornata di seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.

Art. 6.*Requisiti d'ammissione all'esame*

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea;

b) maggiore età;

c) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o di equivalente licenza conseguita in Stato estero della Comunità economica europea;

d) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui al comma dell'art. 11 e al comma due dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni;

e) idoneità fisica all'esercizio della professione, risultante da apposito certificato, in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame.

Art. 7.*Presentazione delle domande*

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Art. 8.*Attestazione di idoneità*

1. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento d'esame, ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre.

2. Il presidente della Giunta regionale rilascia agli interessati l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione dell'autorizzazione all'esercizio della professione da parte del comune.

Art. 9.*Elenco regionale degli accompagnatori di turismo equestre*

1. Gli accompagnatori di turismo equestre sono iscritti in apposito elenco presso l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

2. I comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali tutti i provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e revoca della autorizzazioni, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 10.*Documento di riconoscimento*

1. Il sindaco, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte del comune stesso.

2. In sede di vidimazione si accerta la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma uno dell'art. 6; la sussistenza del requisito di cui alla lettera e) del comma uno dell'art. 6, deve essere comprovata, ai fini della vidimazione del documento di riconoscimento, da apposito certificato medico di data non anteriore a tre mesi.

Art. 11.*Disposizioni transitorie*

1. I soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualifica di «Operatore di turismo equestre», o di qualifica superiore, riconosciuta dall'ANTE, debbono sostenere, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, un colloquio sulle materie e secondo le modalità previste da apposito decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

2. Ai fini dell'ammissione al colloquio di cui al comma uno, gli interessati debbono presentare specifica istanza all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II**INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO EQUESTRE****Art. 12.***Centri regionali di turismo equestre*

1. È riconosciuta la denominazione di «Centro regionale di turismo equestre» ai complessi ippici destinati alla pratica dell'attività di turismo equestre in possesso dei requisiti indicati nell'allegato A.

2. Il riconoscimento di cui al comma uno è concesso con decreto dell'assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui allo stesso comma.

3. La perdita di uno dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento, disposta con decreto motivato dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

4. I centri regionali di turismo equestre sono di norma ubicati nelle zone «F» del piano regolatore generale comunale destinate ad infrastrutture turistico-sportive. I comuni possono altresì individuare, nell'ambito dei rispettivi strumenti urbanistici, zone «F» da destinarsi specificamente alla realizzazione di centri di turismo equestre.

Art. 13.*Finanziamenti per infrastrutture*

1. La regione incentiva lo sviluppo dei centri di turismo equestri di cui all'art. 12 concedendo a ditte individuali e società, anche cooperative, aventi sede in Valle d'Aosta, mutui a tasso agevolato, di durata quindicennale, a carico di apposito fondo di rotazione, destinati:

a) alla realizzazione di nuove strutture aventi le caratteristiche di cui all'allegato A;

b) all'adeguamento tecnico-funzionale alle caratteristiche di cui all'allegato A o all'ampliamento di centri di turismo equestre esistenti;

c) alla ristrutturazione di immobili esistenti da destinare a centri di turismo equestre.

2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle strutture destinate all'attività dei cavalli del centro, per una dotazione fino a venticinque unità, oltre alle eventuali scuderizzazioni fino ad un massimo del 50% della dotazione di cavalli del medesimo centro.

3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per:

a) realizzazione delle strutture e degli impianti nonché l'attrezzamento delle aree destinati alla dimora, al sostentamento e all'attività dei cavalli;

b) la realizzazione dei locali adibiti a sala attesa, spogliatoi e servizi sanitari ad uso della clientela;

c) la realizzazione del locale e del servizio sanitario ad uso della gestione amministrativa del centro;

d) la realizzazione del locale e del servizio sanitario ad uso del personale addetto al centro, con superficie netta complessiva non superiore a metri quadrati trentasei;

e) la realizzazione degli impianti tecnologici strettamente necessari al funzionamento del centro;

f) la realizzazione dei parcheggi correlati alle dimensioni del centro;

g) la realizzazione delle sistemazioni ambientali esterne, quali aree verdi, piante, siepi;

h) l'acquisto delle aree necessarie alla realizzazione del centro nella misura di metri quadrati duecento per cavallo in dotazione per i centri destinati a non più di quindici cavalli, e di metri quadrati centocinquanta per ogni ulteriore cavallo in dotazione;

i) la realizzazione di un numero di camere pari a 6, per complessivi 12 posti letti, da adibire a struttura ricettiva ad uso della clientela; le camere devono disporre dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di affittacamere.

4. I finanziamenti di cui al comma uno sono erogati nella seguente misura:

a) fino ad un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili per investimenti fino ad un limite di lire cinquecento milioni;

b) fino ad un massimo del 50% delle spese ritenute ammissibili per investimenti eccedenti cinquecento milioni.

5. Il tasso fisso annuo applicato ai mutui è pari al 25% del tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al 1° gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto; nel caso di frazioni di punto il tasso è arrotondato al punto o al mezzo punto inferiore.

6. Il periodo compreso fra la data di stipulazione del contratto provvisorio e quella del contratto definitivo, fino ad un massimo di mesi trenta, è considerato periodo di preammortamento e il beneficiario è tenuto al solo pagamento degli interessi sul capitale corrisposto per l'intervallo temporale di effettivo utilizzo, valutati allo stesso tasso di cui al comma cinque; per preammortamento di durata superiore a mesi trenta, i beneficiari sono tenuti alla corresponsione degli interessi valutati al tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al 1° gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto.

7. Le rate di restituzione del mutuo hanno scadenza annuale e sono posticipate.

8. La Giunta regionale determina annualmente con propria deliberazione, il tasso di interesse da applicarsi ai mutui, secondo le modalità di cui al comma cinque.

Art. 14.

Istituzione del fondo di rotazione

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la «Finaosta S.p.a.» la convenzione per la costituzione e la gestione di apposito fondo di rotazione per la concessione, su proposta della regione e per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui a tasso agevolato alle condizioni previste dall'art. 13.

2. La convenzione di cui al comma uno dovrà regolamentare le modalità di gestione e i relativi oneri, le modalità di rendicontazione, anche in relazione alle norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione, e le incombenze della regione e della «Finaosta S.p.a.» nell'eventualità in cui si rendano necessarie azioni per il recupero di finanziamenti erogati.

Art. 15.

Finanziamenti agli enti locali

1. Le Comunità montane, i comuni e loro consorzi, beneficiano degli interventi finanziari per la realizzazione dei centri di turismo equestre, come definiti all'art. 12, limiti e con le procedure di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, recante «Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreative-sportive».

Art. 16.

Modalità di presentazione e istruttoria delle domande

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'art. 13 soggetti interessati debbono presentare specifica domanda in carta legale al servizio infrastrutture ricreative-sportive dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata da:

- a) progetto definitivo (municipale) dell'opera;
- b) preventivo di spesa dettagliato per voci;

c) relazione tecnica, con riferimento anche alle potenzialità di sviluppo dell'attività in relazione con lo svolgimento turistico della zona in cui si intende realizzare l'intervento e con la relativa stima delle utenze;

d) piano finanziario per gli oneri di costruzione e per i previsti oneri di gestione;

e) dichiarazione del comune territorialmente interessato, attestante la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e le modalità di rilascio dell'eventuale concessione edilizia.

2. Il servizio infrastrutture ricreative-sportive verifica l'ammissibilità formale della domanda delle voci di spesa e provvede all'acquisizione del parere del comune territorialmente interessato dalla realizzazione dell'opera.

3. Il comune esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, scaduto il quale il parere stesso s'intende acquisito in senso favorevole.

4. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il servizio infrastrutture ricreative-sportive provvede alla predisposizione di una proposta motivata alla Giunta regionale in merito all'ammissibilità del finanziamento richiesto.

Art. 17.

Concessione dei finanziamenti

1. Le decisioni in merito alla concessione dei contributi di cui alla presente legge sono assunte dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 18.

Controlli e erogazioni dei finanziamenti

1. Il servizio infrastrutture ricreative-sportive dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, provvede al controllo tecnico delle opere e della regolare destinazione dei fondi, promuovendo la liquidazione, anche in acconto sul finanziamento totale dell'opera, di somme proporzionate al valore dei lavori eseguiti.

2. L'erogazione dei finanziamenti è comunque subordinata all'accertamento dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia.

Art. 19.

Vincolo di destinazione

1. Le opere realizzate con il controllo finanziario di cui alla presente legge debbono essere aperte al pubblico entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e sono vincolate per i successivi anni alla destinazione d'uso per la quale la regione ha concesso i finanziamenti.

2. Fatti salvi i vincoli di tipo urbanistico, il mancato rispetto di destinazione pone a carico del soggetto beneficiario il rimborso anticipato e immediatamente del mutuo, nonché il versamento, a titolo di penale, di una somma pari al 50% del debito residuo.

Art. 20.

Gestione dei centri regionali di turismo equestre

1. Per la gestione dei centri riconosciuti a norma dell'art. 12, comma due, è richiesto il possesso di abilitazione di cui all'art. 8; qualora il centro disponga delle strutture ricettive di cui alla lettera i) dell'art. 13, per il relativo utilizzo è altresì necessario il possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di affittacamere.

2. I gestori dei centri sono tenuti, entro il 31 dicembre di ogni anno, a comunicare all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, le tariffe relative ai servizi offerti alla clientela da applicarsi nell'anno successivo; presso il centro delle tariffe debbono essere esposte in modo visibile alla clientela.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINANZIARIE

Art. 21.

Vigilanza e controlli

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sull'esercizio dell'attività professionale degli accompagnatori di turismo equestre, nonché sulla gestione dei centri regionali di turismo equestre sono esercitati dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, dai comuni e dal Corpo forestale valdostano.

Art. 22.

Sanzioni

1. Salvo quanto disposto dall'art. 4, chiunque eserciti attività di accompagnatore di turismo equestre, senza possedere l'autorizzazione di cui all'art. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. Gli accompagnatori di turismo equestre che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui all'art. 2, sono condannati alla sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire tre milioni, in caso di recidiva, oltre alla predetta sanzione, è disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

3. Le agenzie di viaggi che si avvalgano di accompagnatori di turismo equestre sprovvisti dell'autorizzazione di cui all'art. 3, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire quattromilioni.

4. Nel caso di violazioni delle norme di cui all'art. 20, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila.

5. In caso di recidiva, l'entità minima e massima delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi uno, tre e quattro, sono raddoppiate.

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente «Modifiche al sistema penale».

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste ed autorizzate per l'anno 1993 in lire 500 milioni e, a decorrere dal 1994, in annue lire 1.000 milioni, graveranno sul capitolo di nuova istituzione indicato all'art. 24, e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno, si provvede:

a) per il 1993 mediante utilizzo per lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della regione per l'anno 1993, concernente: Turismo equestre (Interventi settoriali - Turismo - punto D. 6.5.5.);

b) per gli anni 1994-1995 mediante utilizzo, per annue lire 1.000 milioni, delle risorse disponibili iscritte al cap. 69020 del bilancio pluriennale 1993-1995.

3. A decorrere dall'anno 1994, alla eventuale rideterminazione delle spese previste per l'applicazione della presente legge si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

4. Le spese di cui all'art. 5, comma quattro sono imputate al capitolo 64860 («Spese per incarichi di consulenza in materia turistica») del bilancio della regione per l'anno 1993, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Art. 24.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1993 sono approvate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

parte spesa

a) in diminuzione:

cap. 69020: «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» L. 500.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.12, codificazione 2.1.6.4.3.10.24.09; cap. 64815 (di nuova istituzione): «Spese per il finanziamento del fondo regionale di rotazione per i centri di turismo equestre. Legge regionale 13 maggio 1993, n. 33» L. 500.000.000.

Art. 25.

Dichiarazioni d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 13 maggio 1993.

LANIVI

(Omissis).

93R0443

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1993, n. 34.

Modificazioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 23 del 25 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato Piano Territoriale paesistico della Valle d'Aosta) è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 1/1993 è sostituito dal seguente:

2. «L'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento di adozione del PTP mediante avviso sul Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta».

Art. 2.

1. I commi 2, 3, 4 dell'art. 10 della legge regionale I/1993 sono sostituiti dai seguenti:

2. «Le Comunità montane e i comuni, per esercitare l'attività di competenza istituzionale, esprimono parere, sul testo ad essi trasmesso, entro trecentosessanta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito in senso positivo.

3. Il parere delle Comunità montane deve contenere valutazioni di carattere urbanistico-territoriale e ambientale, nonché indirizzi socio-economici, riguardanti il rispettivo territorio, anche alla luce del piano pluriennale di sviluppo socio-economico o, in sostituzione, di altri strumenti comunitari di programmazione.

4. Il parere dei comuni deve contenere valutazioni di carattere urbanistico, ambientale ed economico di interesse locale, tenuto anche conto dei rispettivi piani regolatori generali».

Art. 3.

1. L'art. 12 della legge regionale I/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

1. La Giunta regionale, acquisiti e valutati i pareri delle Comunità montane e dei comuni, sottoposte all'esame della competente commissione consiliare permanente il testo del PTP di cui all'art. 10, comma 1, unitamente ai pareri e alle relative valutazioni anzidetti. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare permanente, adotta il PTP e ne dà comunicazione nel bollettino ufficiale della regione.

2. La consultazione, da parte dei cittadini, del PTP adottato dalla Giunta avviene nel corso di un periodo di sessanta giorni a far data dal giorno di pubblicazione della notizia di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale. I cittadini, anche come portatori di interessi diffusi o comunque non individuali, esercitano i diritti previsti dagli artt. 9 e 10 della legge regionale 59/1991, rivolgendosi alla segreteria dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti. La facoltà di intervento, anche nelle forme previste dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 59/1991, può essere esercitata entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo utile per la consultazione del testo di PTP adottato. La procedura prevista dal presente comma tiene luogo della comunicazione prevista dall'art. 8 della legge regionale 59/1991. Detta procedura informativa è integrata con notizia da dare nella stampa a maggiore diffusione locale.

3. Entro lo stesso periodo di tempo di cui al comma 2, le Comunità montane e i comuni possono presentare alla presidenza della Giunta regionale osservazioni scritte relative al PTP adottato.

4. Le osservazioni presentate dalle Comunità montane e dai comuni e gli interventi dei cittadini, espressi nelle forme previste dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 59/1991, sono oggetto di determinazioni motivate dalla Giunta regionale.

5. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di Giunta di adozione del PTP nel Bollettino ufficiale, se non siano state apportate modificazioni al testo originario o, in caso contrario, dal momento della ricezione, da parte dei singoli enti locali, del testo delle modificazioni adottate dalla Giunta regionale, e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del PTP stesso, il sindaco, sentita la commissione edilizia, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che risultino in contrasto con le prescrizioni del PTP adottato dalla Giunta regionale. I provvedimenti di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati tempestivamente agli interessati a cura del sindaco».

Art. 4.

1. L'art. 13 della legge regionale è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

1. La Giunta regionale coordina il testo di PTP adottato con le proprie determinazioni di cui all'art. 12, comma 4, e, unitamente alle osservazioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3 e alle determinazioni di cui al comma 4 dell'art. medesimo, lo presenta all'approvazione del Consiglio, che vi provvede con legge».

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 13 maggio 1993.

LANIVI

93R0444

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****LEGGE PROVINCIALE 19 febbraio 1993, n. 5.**

Modifiche alle leggi provinciali 6 febbraio 1991, n. 4 in materia di formazione di medici specialistici e di personale infermieristico, 5 novembre 1991, n. 23 in materia di igiene e sanità pubblica, 18 novembre 1988, n. 39 in materia di accertamento sanitario delle condizioni di minorazione e 16 gennaio 1982, n. 2 in materia di finanziamento del servizio sanitario provinciale, nonché disposizioni in materia farmaceutica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 2 marzo 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 6 FEBBRAIO 1991, N. 4 CONCERNENTE «INTERVENTI VOLTI AD AGEVOLARE LA FORMAZIONE DI MEDICI SPECIALISTI E DI PERSONALE INFERMIERISTICO».

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4

1. L'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

Conferimento di risorse aggiuntive

1. Nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 concernente «Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'articolo 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)», e dai decreti ministeriali emanati in applicazione del decreto legislativo medesimo, la Giunta provinciale è autorizzata a conferire ad università italiane risorse aggiuntive nell'ammontare stabilito annullamento dalla Giunta stessa per il finanziamento di borse di studio da corrispondere in relazione a posti ulteriori rispetto a quelli finanziati a carico dello Stato ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

2. La determinazione dell'ammontare delle risorse aggiuntive di cui al comma 1 è effettuata tenendo conto del fabbisogno di medici specialisti individuato ai sensi dell'articolo 2.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, stipula con le università interessate apposite convenzioni. Quest'ultime devono prevedere che i beneficiari delle borse di studio finanziate a carico della Provincia, ferma restando l'utilizzazione delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, siano in possesso dei requisiti indicati al comma 3 dell'articolo 3».

Art. 2.

Sostituzione della rubrica del capo II e dell'articolo 5 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4

1. La rubrica del capo II della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 è sostituita dalla seguente «Formazione di personale infermieristico e di altri operatori sanitari».

2. L'articolo 5 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente capo sono rivolte ad incentivare la partecipazione ai corsi di formazione per il personale infermieristico e per altri operatori sanitari, in rapporto alle esigenze che si manifestino nell'ambito del servizio sanitario provinciale».

Art. 3.

Sostituzione della rubrica dell'articolo 6 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4

1. La rubrica dell'articolo 6 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 è sostituita dalla seguente: «Assegno di studio per la formazione di infermieri professionali e di vigilatrici dell'infanzia».

Art. 4.

Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4

1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6-bis.

Assegno di studio per la formazione di altri operatori sanitari

1. L'assegno di studio di cui all'articolo 6 è concesso alle stesse condizioni ivi stabilite, salvo per quanto attiene al superamento del periodo di prova ove non previsto dalle singole scuole, agli studenti frequentanti scuole provinciali o extraprovinciali per operatori sanitari non contemplati dal predetto articolo 6 e individuati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, in relazione a significative carenze riscontrate nella copertura dei posti del corrispondente profilo professionale nell'ambito delle dotazioni organiche del personale dipendente dal servizio sanitario provinciale.

2. Le scuole da considerare per i fini di cui al comma 1 sono quelle previste dai piani di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, come modificata dagli articoli 4, 5 e 6 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 30 e dall'articolo 32 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1 della legge provinciale 24 agosto 1989, n. 5.

3. Nei confronti degli studenti di cui al comma 1 che frequentino scuole provinciali trovano applicazione i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6.

4. Nei confronti degli studenti di cui al comma 1 che frequentino scuole extraprovinciali, all'erogazione dell'assegno provvede la Giunta provinciale. Trovano applicazione i commi 4 e 5 dell'articolo 6 in quanto compatibili, intendendo sostituita la Giunta provinciale all'unità sanitaria locale».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4

1. L'articolo 11 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

Riferimento delle spese

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 6 bis si fa fronte con una quota delle autorizzazioni di spesa disposte, per gli apporti aggiuntivi al fondo sanitario provinciale per la parte corrente di cui all'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 5 NOVEMBRE 1991, N. 23, CONCERNENTE «NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA».

Art. 6.

Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 è sostituito dal seguente:

«2. Sono esercitate dalle unità sanitarie locali a livello di distretto attraverso i rispettivi servizi per l'assistenza sanitaria di base;

a) le attività indicate al numero 4) del secondo comma dell'articolo 72 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, come modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33;

b) la vigilanza igienico-sanitaria relativa all'edilizia;

c) il controllo della produzione di rilevanza infra-provinciale, nonché della distribuzione e commercializzazione degli alimenti e delle bevande;

d) la tutela sanitaria delle attività sportive, con riguardo alle attività indicate dall'articolo 41, lettere b), c) e d), della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, concernente «Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico», e la vigilanza sugli impianti ed attrezzature sportive;

e) la vigilanza igienica sugli ambienti di comunità;

f) la vigilanza igienica mortuaria e cimiteriale».

Art. 7.

Modifica dell'articolo 13 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 è soppressa la lettera c).

Art. 8.

Modifica all'articolo 15 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica svolge le funzioni concernenti l'igiene della produzione di rilevanza provinciale o sovraprovinciale delle sostanze alimentari, delle bevande e relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei».

Art. 9.*Modifica all'art. 16 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23*

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 sono soppresse le lettere c), d) ed e).

Art. 10.*Sostituzione dell'art. 53 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23*

1. L'articolo 53 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 53.*Educazione e tutela sanitaria nei riguardi delle attività sportive*

1. Per quanto concerne l'esercizio delle funzioni in materia di promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive, si applicano le disposizioni contenute nel Capo III del titolo I della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, intendendo sostituito al servizio per l'igiene e la sanità pubblica ivi previsto il servizio per l'assistenza sanitaria di base delle unità sanitarie locali, salvo per quanto concerne la funzione di promozione e coordinamento di cui all'art. 41, lettera a), della predetta legge provinciale n. 29, che viene assegnata al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia».

Capo III**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA****Art. 11.***Inquadramento di personale comandato*

1. Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali o provinciali del servizio sanitario nazionale che si trovi assegnato in posizione di comando presso il servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato in ruolo a copertura di corrispondenti posti vacanti nell'organico dell'anzidetto servizio, secondo la posizione funzionale ed il profilo professionale rivestiti, previo nullaosta dell'Amministrazione ed di provenienza.

2. L'inquadramento è disposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento da parte della Giunta provinciale, su parere della commissione per l'organizzazione e il personale, del perdurare delle necessità di servizio del settore di operatività di ogni singolo nonché del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la Provincia.

3. L'inquadramento ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IV

MODIFICA ALLA LEGGE PROVINCIALE 18 NOVEMBRE 1988 N. 39 RECANTE «NORME CONCERNENTI L'ACCERTAMENTO SANITARIO DELLE CONDIZIONI DI MINORAZIONE AI SENSI DELLE LEGGI 30 MARZO 1971, N. 118, 27 MAGGIO 1970, N. 382 E 26 MAGGIO 1970, N. 381», NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA FARMACEUTICA.

Art. 12.*Sostituzione dell'art. 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39*

1. L'art. 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, N. 39, modificato dall'art. 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 19 e dall'art. 41 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.*Compensi*

1. Ai componenti delle commissioni previste dai precedenti articoli è corrisposto un compenso in misura determinata dalla Giunta provinciale tra un minimo di lire 40.000 ed un massimo di lire 120.000 per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni, in rapporto alla durata dell'impegno lavorativo richiesto, che non può essere comunque inferiore ad un'ora. Ai componenti predetti è inoltre corrisposto un compenso di lire 4.000 per ogni soggetto visitato. Nella stessa giornata non possono essere visitati più di venti soggetti.

2. Ai componenti delle commissioni di cui al comma 1 spettano altresì il rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento, l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo nella misura e con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 49, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 1^o settembre 1986, n. 27 e modificato, da ultimo, dall'articolo 80 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5.

3. Ai componenti che vengano delegati ad effettuare visite domiciliari spetta, oltre al trattamento di cui al comma 2, un compenso di L. 20.000 per ogni soggetto visitato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai componenti delle commissioni che siano dipendenti della Provincia o di una unità sanitaria locale compresa nel territorio provinciale. Per i predetti componenti la partecipazione ai lavori delle commissioni, ivi compresa l'effettuazione di visite domiciliari, è considerata compito di istituto, ai fini della corresponsione, ove ne ricorrano i presupposti, del trattamento di missione. Qualora peraltro la suddetta partecipazione avvenga al di fuori dell'orario di lavoro, spettano ai componenti sopra indicati i compensi di cui al comma 1 ovvero, nel caso di visite domiciliari, di cui al comma 3 del presente articolo, escluso qualsiasi compenso per lavoro straordinario».

Art. 13.*Disciplina di commissione operante in materia farmaceutica*

1. Le funzioni già spettanti alla commissione di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante «Norme concernenti il servizio farmaceutico», sono svolte da una commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta:

a) dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica o da un altro funzionario medico addetto al servizio stesso designato dal responsabile medesimo, con funzioni di presidente;

b) da due funzionari amministrativi della provincia di livello funzionale - retributivo non inferiore all'ottavo;

c) da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno rurale, scelti su terna proposta dall'ordine provinciale dei farmacisti.

2. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un funzionario amministrativo della Provincia di livello funzionale - retributivo non inferiore al sesto.

3. Ai componenti ed al segretario della commissione di cui al comma 1 spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.

Capo V

MODIFICA ALLA LEGGE PROVINCIALE 16 GENNAIO 1982, N. 2, CONCERNENTE «FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE» E DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

Art. 14.*Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2*

1. All'articolo 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, come modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Ai sensi del quarto comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, così come integrato dall'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, con deliberazione della Giunta provinciale da registrarsi alla Corte dei conti possono essere disposti storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza e a quelli di cassa limitatamente ai capitoli di spesa a carico del fondo sanitario finanziati con le entrate di cui alle lettere a) e c) e successivo articolo 2».

Art. 15.

Autorizzazioni di spesa

1. Per gli apporti aggiuntivi al fondo sanitario provinciale per la parte corrente, da utilizzare anche per i fini di cui al capo I della presente legge, sono autorizzate le ulteriori spese di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993, di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994 e di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.

Art. 16.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di lire 150.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 15, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Interventi per agevolare la formazione di medici specialisti e prestazioni integrative», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».

2. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 13, comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

3. All'onere di lire 400.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 15, per il periodo degli anni 1994-1995, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Sanità», programma «Sanità», area di intervento «Interventi a carico del fondo sanitario provinciale» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1.

4. Al maggiore onere, valutato nell'importo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 12 e 13, comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 17.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'art. 15 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 16, le somme di cui al medesimo articolo 16 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nei settori funzionali, programmi ed aree di intervento e di attività indicati ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 16 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quello dove sono classificati i capitoli con variazioni in aumento di cui al comma 1 del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 19 febbraio 1993

BAZZANELLA

Visto: p. Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: COMPER.

93R0395

LEGGE PROVINCIALE 19 febbraio 1993, n. 6.

Norme sulla espropriazione per pubblica utilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 2 marzo 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ESPOSIZIONI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla espropriazione della proprietà di immobili o di altri diritti relativi ad immobili e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti alla realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti pubblici funzionali della provincia, dei comuni, dei consorzi tra comuni, dei comprensori, delle loro aziende e di ogni altro soggetto legittimato ad adire la procedura espropriativa nelle materie nelle quali la Provincia esplica la propria competenza legislativa od amministrativa.

2. Qualora l'espropriazione abbia per oggetto diritti reali diversi dalla proprietà i riferimenti ai proprietari contenuti nella presente legge si intendono effettuati ai titolari dei predetti diritti reali.

Art. 2.

Accesso alla proprietà privata.

1. I tecnici incaricati della redazione di progetti di opere o di interventi di interesse pubblico e di indagini tecniche relative all'applicazione di leggi provinciali possono entrare nelle proprietà private e procedere alle misurazioni, ai sondaggi ed alle altre operazioni planimetriche dipendenti dall'incarico ricevuto, purché siano muniti di autorizzazione nominativa e fatto salvo il diritto al risarcimento di qualsiasi danno arrecato.

2. L'autorizzazione all'accesso è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale. Tuttavia, ove l'accesso debba essere effettuato per la realizzazione di un'opera comunale ricadente nel territorio dello stesso comune, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco.

3. L'autorizzazione deve contenere i termini entro cui possono essere eseguite le operazioni. A spese di chi richiede l'accesso, il provvedimento è notificato o comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al proprietario e, se conosciuto, all'attuale possessore almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni.

4. I proprietari possono assistere alle operazioni o farsi rappresentare da persone di fiducia.

Art. 3.

Commissione provinciale per le espropriazioni

1. È istituita la commissione provinciale per le espropriazioni (CPE), composta da:

- a) il dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole con funzioni di presidente;
- b) il dirigente del servizio foreste, caccia e pesca;
- c) il dirigente del servizio espropriazioni;

- d) il dirigente del servizio patrimonio e demanio;
- e) il dirigente del servizio edilizia pubblica;
- f) un rappresentante per ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali agricole più rappresentative nell'ambito provinciale e designato dalle stesse;

g) quattro esperti di estimo urbano, designati dal comitato interprofessionale ordini e colleghi ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, agronomi della provincia di Trento, uno dei quali su proposta dell'associazione della proprietà edilizia.

2. La C.P.E. è costituita con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura. Essa esercita le sue funzioni anche oltre la scadenza della legislatura fino al suo rinnovo. La sostituzione dei dirigenti provinciali comporta l'automatica sostituzione nell'ambito della C.P.E. I componenti di cui alle lettere e) e g) possono essere riconfermati.

3. Qualora le designazioni dei componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, la C.P.E. viene egualmente nominata dalla Giunta, provvedendo direttamente per i componenti esperti di estimo urbano e prescindendo dai membri di cui alla lettera f) dei quali manchi la designazione, salva la possibilità di successiva integrazione.

4. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere d), b), c), d), e) ed f) del comma 1 è nominato un supplente che interviene alle riunioni in caso di assenza o di impedimento del rispettivo titolare.

5. Le riunioni della C.P.E. sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del servizio espropriazioni designato dal dirigente.

7. Gli adempimenti cui provvede la C.P.E. a sensi degli articoli 13, 18 e 19 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. Ai componenti la C.P.E. sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale in materia.

Capo II

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Art. 4.

Inizio della procedura espropriativa

1. La domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo è depositata nella segreteria del comune nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare corredata dal progetto esecutivo dell'opera o dal piano urbanistico attuativo relativo all'intervento da realizzare, dal provvedimento contenente l'assunzione dell'impegno di spesa previsto per l'espropriazione e dal piano finanziario per l'esecuzione dell'opera. L'ulteriore documentazione necessaria da allegare alla domanda è determinata dalla Giunta provinciale.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il sindaco dà notizia dell'avvenuto deposito al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo comunale e da comunicare ai proprietari e, se conosciuti, agli eventuali possessori mediante notificazione nelle forme di cui all'articolo 6, comma 5.

3. Entro il termine di quindici giorni dalla data della notifica, gli interessati possono presentare osservazioni depositandole nella segreteria del comune. Entro lo stesso termine i proprietari possono altresì chiedere che siano comprese tra i beni da espropriare o da asservire le frazioni residue degli edifici o terreni qualora le medesime siano ridotte in modo da non poter più avere per il proprietario un'utile destinazione o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarle in modo profittevole. Il sindaco, entro i successivi quindici giorni, trasmette tutti gli atti, con le eventuali deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al servizio provinciale per le espropriazioni.

4. Ove dagli atti di notificazione risulti il decesso, l'assenza, la morte presunta o l'irreperibilità del proprietario iscritto nel libro fondiario, la notificazione degli ulteriori atti della procedura espropriativa è sostituita da avviso da affiggersi per venti giorni consecutivi nell'albo del comune nel cui territorio è sita la realtà da espropriare.

Art. 5.

Utilizzazione agricola delle aree

1. Qualora vi siano osservazioni attinenti alla localizzazione dell'opera o dell'intervento da realizzare in riferimento alla utilizzazione agricola in atto delle aree, entro venti giorni dal ricevimento, il Presidente della Giunta provinciale o suo delegato può invitare il soggetto cui compete l'individuazione delle aree da espropriare a riconsiderarle, nel quadro degli strumenti urbanistici in vigore, la propria scelta. Qualora la scelta sia confermata, il Presidente provvede a sensi dell'articolo 6.

Art. 6.

Autorizzazione alle espropriazioni e pubblica utilità

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero la conferma di cui all'articolo 5, comma 1, il Presidente della Giunta provinciale, accertata la regolarità della procedura e la sussistenza dei presupposti di legge, autorizza l'esecuzione delle espropriazioni. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati e sulle deduzioni del promotore dell'espropriazione previo parere, se le osservazioni sono di carattere tecnico, del servizio provinciale competente, da esprimere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Se la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e degli interventi discende da norma di legge, ne è fatta espressa menzione nel decreto di cui al comma 1. In caso contrario, ove motivatamente richiesto, il Presidente della Giunta provinciale con lo stesso decreto dichiara la pubblica utilità e, qualora necessario, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere e degli interventi.

3. Il decreto stabilisce i termini entro i quali devono essere iniziati e compiuti le espropriazioni ed i lavori. Detti termini possono essere prorogati per casi di forza maggiore.

4. Con il decreto di cui al comma 1 il Presidente della Giunta provinciale indica la misura delle indennità, determinate dal servizio espropriazioni a norma del Capo III, da corrispondere agli aventi diritto dal promotore delle espropriazioni.

5. Il decreto reca menzione delle modalità di pagamento delle indennità ed è notificato ai proprietari e al promotore dell'espropriazione, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo comunale.

6. Qualora l'immobile da espropriare sia gravato da ipoteca o da usufrutto, il decreto viene notificato anche ai titolari dei predetti diritti reali.

7. Nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 1 i proprietari possono convenire con il promotore dell'espropriazione la cessione volontaria degli immobili per un prezzo pari all'indennità aumentata della maggiorazione di cui al comma 1 dell'articolo 20. La cessione volontaria ha efficacia sostitutiva del decreto di espropriazione. La registrazione e l'intavolazione sono eseguite a cura e a spese del promotore dell'espropriazione nei modi e termini di legge.

Art. 7.

Pagamento dell'indennità

1. L'indennità di espropriazione è corrisposta a seguito della notificazione del decreto di cui all'articolo 6. A tal fine i proprietari devono produrre una dichiarazione resa a sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante la proprietà e la piena disponibilità e libertà dell'immobile oggetto di espropriazione o di asservimento nonché una dichiarazione, con firma autenticata, contenente l'obbligo di non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi.

2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca o da usufrutto, per ottenere il pagamento dell'indennità i proprietari allegano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà, la dichiarazione con l'obbligo di cui al comma 1 nonché, in caso di ipoteca, l'autorizzazione dell'ipotecante alla riscossione delle somme.

3. È promotore dell'espropriazione provvede al pagamento dell'indennità di espropriazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prodotta ai sensi dei commi 1 o 2, anche in pendenza di opposizione alla stima di cui all'articolo 9.

4. Qualora il promotore dell'espropriazione sia la Provincia, al pagamento delle indennità e relative maggiorazioni può provvedere un funzionario delegato individuato dalla Giunta provinciale tra il personale assegnato al servizio espropriazioni, in base all'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 1 o 2 non sospende la procedura espropriativa e comunque nessun interesse viene calcolato sull'indennità da corrispondere.

6. Esistendo vincoli reali sui beni od opposizioni al pagamento delle indennità e non essendosi le parti accordate sul modo di distribuirle, il pagamento si effettua in base alla pronuncia dell'autorità giudiziaria competente adita ad istanza della parte più diligente.

Art. 8.

Decreto di espropriazione

1. Accertato l'avvenuto pagamento delle indennità o la costituzione in mora del creditore ovvero, qualora il promotore dell'espropriazione sia un ente pubblico, decorsi sessanta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6, il Presidente della Giunta provinciale pronuncia l'espropriazione o la costituzione di servitù, sulla base ove necessario del tipo di frazionamento.

2. Il decreto è notificato ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 5 nelle forme ivi previste.

3. Pronunciata la costituzione coattiva di servitù o l'espropriazione, che comporta di diritto l'estinzione degli altri diritti reali eventualmente esistenti sul bene ed intavolato il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 9.

Opposizione alla stima

1. Dalla data di notificazione del decreto di cui all'articolo 6, il promotore dell'espropriazione ed i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono proporre, ai sensi della normativa statale, opposizione alla stima dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Art. 10.

Procedura abbreviata

1. Ove sia approvato un progetto esecutivo di un'opera pubblica o un intervento conforme agli strumenti urbanistici in vigore e dichiarato per legge di pubblica utilità, gli enti pubblici competenti espropriazioni la determinazione, ai sensi della presente legge, dell'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto.

2. Il Presidente della Giunta provinciale pronuncia l'espropriazione o la costituzione coattiva di servitù in conformità alla richiesta del promotore dell'espropriazione, dei proprietari e degli altri aventi diritto che dichiarano l'intervenuta accettazione delle indennità determinate in loro favore nonché il relativo pagamento. Tale richiesta è corredata, in quanto necessario, degli atti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

Capo III

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

Art. 11.

Criteri di determinazione

1. L'indennità di espropriazione è determinata in ragione di parametri diversificati a seconda che l'espropriazione interessi aree edificabili, aree non edificabili, aree edificate.

2. La distinzione fra aree non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente legge vale esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione ed è influente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli interventi sul territorio.

Art. 12.

Definizioni

1. Sono aree edificate quelle sulle quali insistono costruzioni e loro strette pertinenze.

2. Sono considerate aree non edificabili quelle vincolate dai piani urbanistici in vigore al mantenimento in via principale della destinazione agricola, forestale, improduttiva o assoggettate a particolari vincoli connessi alla sicurezza idrogeologica del territorio, nonché i tracciati stradali insistenti sulle medesime.

3. Tutte le altre aree aventi una destinazione urbanistica diversa da quelle indicate al comma 2 sono considerate aree edificabili.

Art. 13.

Indennità per le aree non edificabili

1. Per le aree non edificabili l'indennità di espropriazione corrisponde al valore che deve essere attribuito all'area quale terreno considerato libero da vincoli di contratti agrari e secondo il tipo di coltura in atto al momento del deposito della domanda di cui all'articolo 4, comma 1.

2. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, la C.P.E. provvede alla ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee ed alla determinazione di valori agricoli medi secondo i tipi di coltura praticati in relazione alle singole zone agrarie, nonché del criterio di stima dei danni arrecati dal punto di vista del valore agrario alle proprietà residue nel caso di espropriazioni parziali di terreni agricoli.

Art. 14.

Indennità per le aree edificabili

1. Per le aree edificabili l'indennità di espropriazione è determinata dal prodotto tra:

- a) l'indice convenzionale di edificabilità di cui all'articolo 17;
- b) il valore convenzionale dell'edificazione di cui all'articolo 18;
- c) l'incidenza dell'area di cui all'articolo 19;
- d) la superficie da espropriare.

Art. 15.

Indennità per le aree edificate

1. Per le aree edificate l'indennità di espropriazione è determinata dalla somma dell'indennità di espropriazione dell'area, valutata come edificabile secondo i criteri di calcolo di cui all'articolo 14 e classificata in categoria A ai sensi dell'articolo 17, e del valore delle costruzioni interessate dall'espropriazione.

2. Per le costruzioni che alla data della notifica di cui all'articolo 4, comma 2, siano realizzate senza concessione edilizia o in totale difformità dalla stessa, l'indennità di espropriazione è corrisposta tenendo conto solo del valore dell'area eventualmente eccedente quella soggetta ad acquisizione gratuita ai sensi degli articoli 121, comma 8 e 122, commi 3 e 4, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

3. Per le costruzioni che risultino realizzate anteriormente al 30 gennaio 1977 in assenza della licenza edilizia o in totale difformità dalla stessa, l'indennità di espropriazione è corrisposta tenendo conto del solo valore dell'area. L'indennità di espropriazione è altresì corrisposta tenendo conto del solo valore dell'area qualora alla data della notificazione di cui all'articolo 4, comma 2, le costruzioni risultino realizzate in base a licenza o concessione edilizia annullata.

4. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 16, l'indennità relativa alle costruzioni è determinata a seguito del rilascio del relativo titolo in sanatoria.

Art. 16.*Indennità di asservimento*

1. Per il danno derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù spetta al proprietario una indennità proporzionale all'indennità di esproprio relativa alla superficie da asservire o asservita e alla perdita di valore che le realtà subiscono o hanno subito.

2. Per il danno derivante dall'imposizione della servitù di elettrodotto, per l'area su cui si proiettano i conduttori e insiste la relativa fascia di rispetto viene corrisposto un terzo dell'indennità di espropriazione della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, è corrisposta l'indennità piena di espropriazione.

3. Non spetta alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente. Sono comunque rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione e a servitù, salva la facoltà del promotore dell'espropriazione di eseguirle direttamente.

Art. 17.*Indice convenzionale di edificabilità*

1. Le aree edificabili sono classificate:

a) di categoria *A*, quelle comprese all'interno dei centri storici individuati dai piani urbanistici in vigore e, nei comuni sprovvisti di piano, quelle interne alla perimetrazione compiuta a' sensi della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11;

b) di categoria *B*, quelle ricomprese o adiacenti ad aree individuate dai piani urbanistici in vigore come insediamenti abitativi aventi densità edilizia superiore a 1,5 metro cubo per metro quadrato;

c) di categoria *C*, quelle ricomprese o adiacenti ad aree individuate dai piani urbanistici in vigore come aree commerciali, alberghiere, nonché come insediamenti abitativi aventi questi ultimi densità edilizia inferiore o eguale a 1,5 metro cubo per metro quadrato;

d) di categoria *D*, quelle ricomprese o adiacenti ad aree individuate dai piani urbanistici in vigore come aree produttive, nonché quelle per attrezzature ed impianti di interesse generale ed esterne alle parti del territorio classificato nelle categorie *A*, *B* e *C* con esclusione dei tracciati stradali.

2. Qualora vi sia incertezza di attribuzione delle superfici da espropriare alle varie categorie, viene assegnata alle stesse superfici la categoria più favorevole all'esproprio.

3. A ciascuna categoria delle aree edificabili è attribuito un indice convenzionale di edificabilità.

4. L'indice convenzionale è determinato in:

- a) 1,5 metro cubo per metro quadrato per le aree di categoria *A*;
- b) 1,2 metro cubo per metro quadrato per le aree di categoria *B*;
- c) 0,8 metro cubo per metro quadrato per le aree di categoria *C*;
- d) 0,4 metro cubo per metro quadrato per le aree di categoria *D*.

Art. 18.*Valore convenzionale dell'edificazione*

1. Il valore convenzionale dell'edificazione è calcolato per ciascun comune tenendo conto del valore medio degli edifici di categoria residenziale di tipo civile medio, rilevabile sul mercato con i criteri dell'estimo urbano ed è espresso in lire per metri cubi assumendo un'altezza convenzionale per piano eguale a metri 3.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la C.P.E. determina il valore convenzionale dell'edificazione per l'anno successivo.

3. Qualora siano riscontrabili sensibili disomogeneità dei prezzi di mercato nell'ambito dello stesso comune, la C.P.E. determina il valore convenzionale dell'edificazione distinguendolo in più zone.

Art. 19.*Incidenza dell'area*

1. L'incidenza del valore dell'area sul valore convenzionale dell'edificazione è determinata dalla C.P.E. per ciascun comune entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 3, l'incidenza del valore dell'area è determinata per più zone.

3. L'incidenza del valore dell'area non può essere inferiore al 10 per cento né superiore al 30 per cento del valore convenzionale dell'edificazione.

Art. 20.*Maggiorazioni ed indennità aggiuntive*

1. Qualora i proprietari non propongano opposizione alla stima di cui all'articolo 9, l'indennità di espropriazione e di asservimento è maggiorata, rispetto alla misura indicata nel decreto di cui all'articolo 6, del 20 per cento dell'indennità determinata per la sola area se relativa ad aree edificabili o edificate, del 30 per cento dell'indennità determinata per la sola area se relativa ad aree non edificabili. Analoga maggiorazione spetta nei casi di espropriazione eseguita tramite la procedura abbreviata.

2. Qualora l'area da espropriare sia coltivata o adibita ad attività agricola dal proprietario od usufruttuario, iscritto all'albo degli imprenditori agricoli istituito presso l'ESAT o in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo stesso, è corrisposta al medesimo, oltre all'indennità di espropriazione, un'indennità aggiuntiva pari all'importo del valore agricolo determinato a' sensi dell'articolo 13. Per le aree edificate tale maggiorazione va calcolata sul valore agricolo medio attribuito all'orto.

3. L'indennità aggiuntiva di cui al comma 2 spetta al fittavolo mezzadro colono o coadiuvante familiare qualora l'area da espropriare sia coltivata o adibita ad attività agricola dagli stessi e sia dimostrata la loro iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli o il possesso dei requisiti per l'iscrizione al medesimo.

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono sussistere alla data del deposito di cui all'articolo 4 e la documentazione comprovante gli stessi deve essere recapitata al promotore dell'espropriazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 6 per i soggetti di cui al comma 2, mentre per i soggetti di cui al comma 3 la scadenza del termine per la presentazione della predetta documentazione è fissata entro novanta giorni dalla data del decreto d'espropriazione.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4 si provvede al pagamento dell'indennità aggiuntiva ovvero all'assunzione dell'impegno di spesa, che è liquidata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento.

Art. 21.*Rimborsi*

1. Ai soggetti espropriati, su presentazione di idonea documentazione, oltre all'indennità di esproprio spetta una somma pari a quella pagata dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente all'espropriazione.

TITOLO II**RETROCESSIONI****Art. 22.***Retrocessione parziale*

1. Dopo l'esecuzione di un'opera o intervento di pubblica utilità, se un fondo a tale fine espropriato non abbia avuto in tutto o in parte la destinazione prevista, gli espropriati o gli aventi causa da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu distaccato il fondo espropriato, hanno diritto di ottenere la retrocessione entro i termini stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Il prezzo di retrocessione di tali fondi è determinato in base agli stessi criteri adottati per la valutazione fatta in precedenza durante la procedura di espropriazione, tenuto conto dello stato dei fondi al momento della retrocessione.

Art. 23.

Procedura

1. Il soggetto che ha promosso l'espropriazione indica, con avviso da comunicarsi ai precedenti proprietari e da pubblicarsi all'albo del comune territorialmente competente per la durata di sessanta giorni, i beni che, non dovendo più servire all'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità, possono essere rivenduti.

2. Entro i tre mesi successivi alla pubblicazione, i precedenti proprietari o gli aventi causa da essi, se intendono riacquistare la proprietà dei terreni di cui al comma 1, fanno espressa dichiarazione da notificare all'espropriante ed al Presidente della Giunta provinciale. Nei trenta giorni successivi alla determinazione del prezzo devono provvedere al pagamento sotto pena di decadenza.

3. Ove l'avviso di cui al comma 1 non venga pubblicato, i proprietari o gli aventi causa da essi possono chiedere al Presidente della Giunta provinciale di dichiarare con proprio decreto che i beni non servono più all'opera o all'intervento di pubblica utilità.

Art. 24.

Esclusioni

1. Le disposizioni degli articoli 22 e 23 non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state acquistate dall'espropriante su richiesta del proprietario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori.

Art. 25.

Retrocessione totale

1. Compiuta l'espropriazione, se l'opera o l'intervento di pubblica utilità non siano stati eseguiti o siano trascorsi i termini all'uopo concessi o prorogati, gli espropriati possono domandare all'autorità giudiziaria competente la pronuncia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati verso pagamento del prezzo determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2.

2. Negli stessi casi sono sempre applicabili le disposizioni degli articoli 22 e 23.

TITOLO III

OCCUPAZIONI

Capo I

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Art. 26.

Interventi consentiti

1. Le aree necessarie all'esecuzione di un'opera o di un intervento dichiarati di pubblica utilità possono essere occupate temporaneamente per stabilire cantieri, per deposito di materiale, per praticarvi passaggi provvisori e per altri usi necessari.

2. All'incaricato dell'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità non è consentito, durante l'occupazione temporanea, di avvalersi del terreno per usi non indicati nel decreto di autorizzazione.

Art. 27.

Procedura

1. Chi abbia interesse all'occupazione presenta domanda al Presidente della Giunta provinciale con l'indicazione della durata dell'occupazione dei fondi, delle modalità di utilizzo, nonché della facoltà di cui al comma 2.

2. La domanda è corredata della prova della sua notificazione ai proprietari interessati i quali, entro il termine di venti giorni, hanno facoltà di presentare le loro osservazioni al Presidente della Giunta provinciale.

Art. 28.

Decreto di occupazione temporanea

1. Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni il Presidente della Giunta provinciale, se ritiene fondata la domanda, autorizza con proprio decreto l'occupazione fissandone la durata, le modalità, le eventuali limitazioni, nonché la relativa indennità.

2. L'indennità, determinata dal servizio espropriazioni, è dovuta per ogni anno nella misura del 12 per cento dell'indennità di espropriazione calcolata a norma del capo III del titolo I e, per un mese o frazione di mese, nella misura di un dodicesimo dell'imponibile annuo, a decorrere dalla data di emissione del decreto. Alla fine dell'occupazione sono altresì quantificati eventuali danni derivati dalla medesima.

3. Il decreto è notificato al richiedente l'occupazione temporanea e ai proprietari interessati nelle forme di cui all'articolo 6, comma 5.

4. L'indennità fissata con il decreto di occupazione temporanea è pagata dal richiedente l'occupazione medesima a fine occupazione, ovvero semestralmente qualora la stessa si protragga per più di sei mesi.

Capo II

OCCUPAZIONE D'URGENZA

Art. 29.

Occupazione anticipata

1. Esperiti gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 6 ed autorizzate le espropriazioni, su richiesta dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento espropriativo il Presidente della Giunta provinciale emette il decreto di occupazione anticipata delle aree da espropriare per l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili.

2. Il decreto perde efficacia ove l'occupazione non intervenga entro il termine di un mese dalla data della sua emanazione. L'occupazione non può essere protratta oltre il termine finale stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

3. Per l'occupazione anticipata non è corrisposta alcuna indennità.

Art. 30.

Occupazione per forza maggiore e urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o di assoluta necessità o urgenza, il Presidente della Giunta provinciale, previa compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, può ordinare, con decreto da notificare ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto, l'occupazione temporanea dei beni immobili che occorrono all'esecuzione delle opere necessarie.

2. Con il decreto di cui al comma 1 o con successivo decreto, il Presidente della Giunta provinciale stabilisce l'indennità da corrispondere ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4.

3. In caso di urgenza tale da non consentire l'intervento del Presidente della Giunta provinciale, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 con l'obbligo di comunicare immediatamente al Presidente della Giunta provinciale la concessa autorizzazione.

4. L'occupazione temporanea non può essere protratta oltre il termine di due anni decorrenti dalla data di autorizzazione. Qualora occorra renderla definitiva si procede secondo le norme della procedura espropriativa, restando sempre dovuta l'indennità per l'occupazione temporanea.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 31.

Regolazione tavole di vecchie pendenze

1. È autorizzata l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità, qualora dette opere esistano da più di vent'anni ovvero siano state realizzate in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di leggi anteriori alle leggi provinciali di cui all'articolo 34, comma 1. I provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria.

Art. 32.

Retrocessione di edifici espropriati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7

1. Per gli edifici e relative pertinenze, espropriati per la realizzazione di insediamenti produttivi e non utilizzati al fine per il quale si era provveduto all'espropriazione medesima e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata avviata la procedura di cui all'articolo 45 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 ma non sia ancora stato determinato il prezzo di retrocessione, tale prezzo è pari all'indennità risultante dal decreto di espropriazione o dalla sentenza qualora l'indennità sia stata determinata dall'autorità giudiziaria. Al prezzo così stabilito sono aggiunti gli interessi legali per il periodo compreso tra la data del pagamento dell'indennità di espropriazione e la data di determinazione del prezzo di retrocessione.

2. Qualora non sia stata pagata l'indennità di espropriazione non è dovuto alcun prezzo di retrocessione.

3. La retrocessione è attuata con decreto del Presidente della Giunta provinciale e tutti gli oneri relativi, compresa la sua intavolazione, sono a carico dell'ente, a favore del quale era stata pronunciata l'espropriazione.

Art. 33.

Commissione tecnica

1. La Giunta provinciale provvede alla formazione della C.P.E. nella composizione di cui all'articolo 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La C.P.E. si sostituisce a far tempo dal suo insediamento nell'esercizio delle funzioni già attribuite alla commissione prevista dall'articolo 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, così come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14.

Art. 34.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, commi 2 e 3, sono abrogate le disposizioni seguenti:

- a) titolo III della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31;
- b) legge provinciale 28 luglio 1973, n. 20;
- c) legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 33;
- d) legge provinciale 9 ottobre 1978, n. 41;
- e) legge provinciale 2 giugno 1980, n. 16;
- f) legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14;
- g) articolo 18 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;
- h) legge provinciale 24 novembre 1988, n. 43.

2. Cessa inoltre di applicarsi la legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

3. Eventuali rinvii previsti in altre disposizioni provinciali alle norme di cui al comma 1 si intendono effettuati alle corrispondenti norme della presente legge.

Art. 35.

Disposizione transitoria

1. Gli atti della procedura espropriativa compiuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.

2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato emesso il decreto di cui al primo comma dell'articolo 23 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, la procedura espropriativa continua ad essere svolta in osservanza delle leggi provinciali di cui all'articolo 34, commi 1 e 2. Tuttavia si procede alla determinazione dell'indennità da parte del servizio espropriazioni secondo quanto previsto dalla presente legge qualora l'indennità non sia ancora stata determinata, nonché nei casi in cui, successivamente all'entrata in vigore, venga presentata nei termini prescritti opposizione alla stima di cui al primo comma dell'articolo 26 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 così come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14 ovvero la medesima non sia stata ancora decisa. Avverso tale determinazione dell'indennità non è ammessa opposizione amministrativa.

3. Nei casi di opposizione alla stima pendenti avanti all'autorità giudiziaria e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al pagamento dell'indennità già determinata, alla medesima data, in via amministrativa.

4. In sede di prima applicazione la C.P.E. provvede entro sessanta giorni agli adempimenti di cui agli articoli 13, 18 e 19 per l'anno solare in corso.

5. In sede di prima applicazione la Giunta provinciale determina la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di L. 5.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 3, comma 8 e 6, comma 5, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».

2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di L. 5.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 37.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 36, sono introdotte le seguenti modificazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'articolo 36, le somme di cui allo stesso articolo 36 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo articolo 36.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 19 febbraio 1993

BAZZANELLA

Visto, p. Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: COMPER.
93R0396

LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 1993, n. 7.

Norme in materia di attività estrattiva del porfido, integrative della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, concernente: «Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 23 marzo 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 1980, N. 6

Art. 1.

1. Dopo il titolo V della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è aggiunto il seguente nuovo titolo:

«TITOLO V-bis.

Disciplina per la coltivazione delle cave di porfido»

Art. 2.

1. Dopo l'art. 18 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 18-bis.

Ambito di applicazione

1. La disciplina del presente titolo concerne la coltivazione delle cave, così come individuate dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali di cui all'art. 2».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 18-bis legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 18-ter.

Commissione tecnica per la determinazione di canoni

1. Per la determinazione dei canoni di cui all'art. 18-quater è istituita una commissione tecnica, composta da tre membri esperti nella materia mineraria, tre membri esperti nella materia urbanistico-ambientale e tre membri esperti nella materia economico-finanziaria nominati, in pari misura:

- dalla Giunta provinciale;
- dalle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono la maggior parte delle cave in attività;
- dall'organizzazione più rappresentativa degli imprenditori del settore.

2. Di volta in volta parteciperà alle riunioni della commissione, senza diritto di voto, un rappresentante del comune interessato per territorio.

3. Le funzioni di presidente sono svolte dal membro esperto nella materia mineraria designato dalla Giunta. Quelle di vicepresidente sono svolte dal componente esperto nella materia urbanistico-ambientale, nominato sempre dalla Giunta. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Servizio minerario della Provincia.

4. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono adottate con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

5. Ai componenti della commissione nonché al segretario sono corrisposti, ove spettanti, i compensi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 18-ter della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 18-quater.

Canone di concessione per le cave insistenti su aree di proprietà pubblica

1. La Giunta provinciale, su proposta della commissione di cui all'art. 18-ter, adotta, con propria deliberazione, i criteri per il calcolo del canone al metro cubo del materiale estratto dalle cave di proprietà pubblica.

2. Nella deliberazione di cui al comma 1 dovranno essere considerati in particolare:

- i parametri che contribuiscono ad individuare la resa del materiale;
- la dotazione di infrastrutture necessarie alla razionale coltivazione delle cave;
- eventuali oneri derivanti dalla necessità di utilizzare discariche.

3. La Giunta provinciale, su proposta della commissione di cui all'art. 18-ter, potrà altresì stabilire i valori massimi e minimi della percentuale di applicazione del canone al metro cubo riferito al valore del materiale estratto.

4. Le amministrazioni comunali competenti per territorio dovranno applicare i nuovi canoni al metro cubo entro tre mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 18-quater della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 18-quinquies.

Produzione di porfido grezzo

1. Nella deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 18-quater saranno stabiliti i criteri per la determinazione delle percentuali di materiale estratto che potrà essere commercializzato senza subire seconde lavorazioni dalla ditta autorizzata alla coltivazione della cava.

2. Le percentuali potranno variare per singolo territorio comunale e dovranno essere ridotte nel caso che la commercializzazione avvenga al di fuori del territorio provinciale».

Art. 6.

Modificazioni alla legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 recante «Interventi per il settore minerario nel Trentino» è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta provinciale può concedere contributi a soggetti pubblici, imprese e loro consorzi sulla spesa ammissibile per l'acquisizione e installazione di impianti e macchinari diretti esclusivamente alla trasformazione degli scarti provenienti dall'attività estrattiva del porfido in prodotti ulteriormente utilizzabili».

TITOLO II DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 1.

Norma finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con legge successiva.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 marzo 1993.

MICHELLI

Visto, Il Commissario del Governo per la Provincia: SOTTILE.

93R0397

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 1993, n. 8.

Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 23 marzo 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ, NORME PROGRAMMATICHE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

1. La provincia autonoma di Trento individua e disciplina le strutture alpinistiche al fine di garantirne un equilibrato inserimento nell'ambiente montano nel rispetto della cultura alpinistica.

Art. 2.

Strutture alpinistiche

1. Ai fini della presente legge si considerano strutture alpinistiche:

- a) i rifugi alpini;
- b) i bivacchi;
- c) i sentieri alpini, i sentieri alpini attrezzati e le vie ferrate.

Art. 3.

Classificazione delle strutture alpinistiche

1. Il servizio competente in materia di turismo, sentito il comitato di cui all'art. 4, individua e classifica nelle diverse categorie le strutture alpinistiche, d'ufficio o su segnalazione di enti pubblici, associazioni e privati, e le iscrive in appositi elenchi.

Art. 4.

Comitato per le strutture alpinistiche

1. È istituito il comitato per le strutture alpinistiche, quale organo consultivo e di proposta.

2. Il comitato è composto dai seguenti membri:

- a) il dirigente del servizio competente in materia di turismo o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) quattro membri designati dalla «S.A.T. - Società degli alpinisti tridentini - sezione del Club alpino italiano»;

c) due membri designati dall'associazione delle guide alpine più rappresentative in sede provinciale;

d) due membri designati dall'associazione gestori di rifugi alpini più rappresentativa in sede provinciale;

e) un esperto in materia giuridico-amministrativa;

f) il dirigente del servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio o un suo delegato;

g) il dirigente del servizio competente in materia di parchi e foreste demaniali o un suo delegato;

h) i direttori dell'ente «Parco Adamello-Brenta» e dell'ente «Parco Paneveggio-Pale di S. Martino» o loro delegati;

i) il dirigente del servizio competente in materia di foreste o un suo delegato;

l) il dirigente del servizio competente in materia di agricoltura di montagna o un suo delegato.

3. Svolge le funzioni di segretario del comitato un dipendente appartenente al servizio competente in materia di turismo.

4. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale, dura in carica un quinquennio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Fino al rinnovo, continua ad esercitare le sue funzioni il comitato in carica.

5. Le designazioni previste dalle lettere b), c) e d) del comma 2 devono essere comunicate entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta.

6. Il comitato è nominato ed è validamente costituito anche nel caso in cui non siano pervenute le designazioni predette, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

7. In relazione alle materie trattate possono partecipare alle sedute del comitato, su invito del presidente e senza diritto di voto, altri esperti.

8. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Ai componenti del comitato, al segretario, nonché agli esperti di cui al comma 7, sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 concernente «Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento», come modificata da ultimo con l'art. 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 concernente «Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento» e altre disposizioni in materia di personale», fatte salve le disposizioni di cui all'art. 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

Art. 5.

Compiti del comitato

1. Spetta al comitato:

- a) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;
- b) proporre iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpinistiche;
- c) esprimere pareri in materia di strutture alpinistiche su richiesta della Giunta provinciale o dell'assessore provinciale competente in materia di turismo.

Art. 6.

Rifugi alpini

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive, idonee ad offrire ospitalità e ristoro, che siano ubicate in luoghi tali da costituire utili basi di appoggio per l'attività alpinistica e in zone isolate di montagna non accessibili in nessun periodo dell'anno con strade aperte al traffico ordinario o con linee funiviarie in servizio pubblico ad eccezione degli impianti scioviani.

Art. 7.

Bivacchi

1. I bivacchi sono strutture di uso pubblico, ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite né custodite, appositamente allestite con quanto essenziale ai fini del riparo di fortuna degli alpinisti.

Art. 8.

Sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate

1. Ai fini della presente legge sono:

a) sentieri alpini i percorsi pedonali che consentono un agevole movimento in zone di montagna e conducono a rifugi alpini, bivacchi e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;

b) sentieri alpini attrezzati i percorsi pedonali che consentono il movimento in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata mediante idonee opere;

c) vie ferrate gli itinerari di interesse alpinistico che si svolgono totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse.

CAPO II**RIFUGI ALPINI E BIVACCHI**

Art. 9.

Strutture e dotazioni dei rifugi alpini

1. I rifugi alpini devono possedere strutture e dotazioni idonee per il ricovero e il pernottamento, nonché quelle igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. I rifugi alpini devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Devono inoltre disporre:

a) di servizio cucina;

b) di spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;

c) di spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposti;

d) di servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati, per quanto tecnicamente realizzabile, alle capacità ricettive;

e) di impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, per quanto tecnicamente realizzabile;

f) di posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico (C.N.S.A.S.) e/o della protezione civile provinciale;

g) della dotazione necessaria per il soccorso e la medicazione;

h) di una piazzola per l'atterraggio degli elicotteri, situata nelle immediate vicinanze del rifugio;

i) di idoneo impianto di produzione di energia elettrica.

3. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto ed accessibile dall'esterno.

4. Ulteriori dotazioni per i rifugi alpini possono essere stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione modalità e tariffe agevolate per l'uso dell'elicottero allo scopo di rifornire i rifugi alpini di quanto necessario al loro funzionamento.

Art. 10.

Costruzione, ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento dei rifugi alpini

1. Il rilascio, da parte del sindaco, della concessione per la costruzione di nuovi rifugi alpini, ovvero per la trasformazione o l'adattamento di immobili esistenti al fine dell'attribuzione della qualifica di rifugio alpino, è subordinato all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia di turismo, sentito il comitato di cui all'art. 4.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere altresì richiesta per l'ampliamento, l'ammodernamento o la ristrutturazione dei rifugi alpini esistenti.

3. Sono fatte salve le altre autorizzazioni di competenza provinciale.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, verificata la presenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9, tenuto conto dell'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze dell'alpinismo, nonché della vicinanza di centri abitati o di altri rifugi alpini.

5. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione la documentazione da allegare alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 11.

Attribuzione della qualifica di rifugio alpino

1. Al termine dei lavori di costruzione, trasformazione o adattamento di cui al comma 1 dell'art. 10, l'assessore provinciale competente in materia di turismo attribuisce, su richiesta del proprietario, la qualifica di rifugio alpino previo accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9.

Art. 12.

Revoca della qualifica di rifugio alpino

1. La qualifica di rifugio alpino è revocata dall'assessore provinciale competente in materia di turismo qualora sia venuta a mancare una delle condizioni di cui all'art. 6 o sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 9. In tale ultimo caso la revoca è disposta a seguito di diffida del dirigente del servizio competente in materia di turismo, qualora non siano effettuate le opere di adeguamento entro il termine prescritto nella diffida stessa.

2. La revoca ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento e produce la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio prevista dall'art. 13.

Art. 13.

Autorizzazione all'esercizio di rifugio alpino

1. L'esercizio di rifugio alpino è subordinato ad autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia di turismo, che viene rilasciata quando il richiedente:

a) sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) abbia la proprietà o il godimento del rifugio.

2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente deve presentare domanda al servizio competente in materia di turismo, allegando la documentazione individuata dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Nella domanda deve essere comunque indicato il nominativo del gestore, che può essere il richiedente medesimo o persona diversa.

3. Il gestore, oltre che dei requisiti previsti dal comma 1, lettera a), deve essere in possesso dell'iscrizione prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

4. L'autorizzazione all'esercizio comprende, oltre all'attività propriamente ricettiva, anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di ogni genere e grado, inclusi i superalcolici.

5. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e mantiene la propria validità fino ad eventuale revoca.

6. L'autorizzazione all'esercizio è revocata a seguito del venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 1 o, nel caso in cui la gestione sia assunta dal titolare, a seguito del venir meno del requisito di cui al comma 3.

7. L'autorizzazione va esposta al pubblico.

Art. 14.

Contenuto dell'autorizzazione

1. Nell'autorizzazione di cui all'art. 13 devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) generalità del titolare;
- b) generalità del gestore;
- c) numero di letti e cuccette;
- d) periodi di apertura.

Art. 15.

Mutamenti nella titolarità e nella gestione

1. Nel caso di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante può continuare l'esercizio del rifugio alpino.

2. A tal fine il subentrante deve presentare al servizio competente in materia di turismo domanda di aggiornamento dell'autorizzazione stessa indicando il nominativo del gestore ed allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui l'interessato dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 13, comma 1.

3. L'assessore competente in materia di turismo provvede, nei successivi sessanta giorni, all'aggiornamento dell'autorizzazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti dichiarati, nonché di quelli di cui all'art. 13, comma 3.

4. Il subentrante per causa di morte che intenda gestire direttamente il rifugio alpino e che alla data del trasferimento dell'azienda non sia iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1993, n. 217, può continuare l'attività di gestione del rifugio alpino solo dopo aver chiesto l'iscrizione nella suddetta sezione speciale del registro. Qualora il subentrante non ottenga l'iscrizione di cui al presente comma entro il termine di un anno dalla richiesta, egli decade dal diritto di continuare l'attività di gestione del rifugio alpino.

5. Ogni qualvolta ci sia una variazione nella persona del gestore, il titolare deve inoltrare domanda al servizio competente in materia di turismo per ottenere l'aggiornamento dell'autorizzazione come previsto dai commi 2 e 3.

6. Nel caso in cui venga a mancare il gestore, il titolare, qualora non intenda proseguire direttamente la gestione, deve designare, entro quindici giorni, un nuovo gestore. Fino al momento della designazione, l'esercizio può essere proseguito da persona incaricata dal titolare anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 13.

Art. 16.

Periodi di esercizio

1. Il rifugio alpino deve essere tenuto aperto per un periodo minimo che va dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.

2. Il gestore deve comunicare al servizio competente in materia di turismo, nella denuncia di cui all'art. 17, comma 1, anche il periodo di apertura previsto per il relativo anno.

3. È fatto altresì obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione del periodo di apertura dichiarato ai sensi del comma 2.

4. L'autorizzazione all'esercizio è revocata, sentito il comitato di cui all'art. 4, previa diffida del dirigente del servizio competente in materia di turismo, nel caso di reiterate violazioni all'obbligo previsto dal comma 1.

5. Nel caso di cessazione temporanea o definitiva dell'esercizio del rifugio alpino deve essere data tempestiva comunicazione al servizio competente in materia di turismo e al sindaco competente per territorio.

Art. 17.

Denuncia delle tariffe

1. Il gestore è tenuto a denunciare al servizio competente in materia di turismo, su apposito modello predisposto dal servizio stesso, i prezzi massimi, comprensivi di IVA, del pernottamento e delle altre prestazioni fornite. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, fissa modalità e termini per la presentazione della denuncia.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla comma 1 comporta l'applicazione delle ultime tariffe regolarmente denunciate o, qualora non sia mai stata presentata regolare denuncia, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio di rifugio alpino.

3. È fatto obbligo di tenere esposta in luogo ben visibile una tabella, secondo il modello determinato dalla Giunta provinciale, riportante i prezzi del pernottamento, dei cibi e delle bevande, nonché delle altre prestazioni.

Art. 18.

Autorizzazione per la costruzione di bivacchi

1. L'assessore provinciale competente in materia di turismo, sentito il comitato di cui all'art. 4, rilascia l'autorizzazione per la costruzione o la ristrutturazione di bivacchi.

2. Il rilascio della concessione per la costruzione o la ristrutturazione di bivacchi è subordinato all'autorizzazione di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata, tenuto conto dell'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze dell'alpinismo, solo a soggetti che diano garanzia di assicurare il controllo e la manutenzione dell'opera realizzata.

4. Sono fatte salve le altre autorizzazioni di competenza provinciale e comunale.

Capo III

SENTIERI ALPINI, SENTIERI ALPINI ATTREZZATI E VIE FERRATE

Art. 19.

Classificazione

1. I sentieri alpini, i sentieri alpini attrezzati e le vie ferrate di rilevante interesse alpinistico, sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, sentito il comitato di cui all'art. 4.

2. Le opere di cui al comma 1, in relazione alle quali non vi siano soggetti impegnati a provvedere al controllo e alla manutenzione, non possono essere iscritte nell'elenco di cui all'art. 3.

3. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano ubicate all'interno dei parchi naturali, l'iscrizione è subordinata al parere favorevole del servizio competente in materia di parchi.

Art. 20.

Nuove opere

1. Ferme restando le norme in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, la realizzazione di nuovi sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate è subordinata all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia di turismo, sentito il comitato di cui all'art. 4.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata, tenuto conto dell'opportunità dell'opera ai fini delle esigenze dell'alpinismo e dell'escursionismo, solo ad enti ed associazioni che diano garanzia di assicurare il controllo e la manutenzione dell'opera realizzata.

Art. 21.

Segnaletica

1. La segnaletica dei percorsi di cui all'art. 8 deve conformarsi alle tipologie ed alle caratteristiche tecniche che saranno definite con deliberazione della Giunta provinciale su proposta della S.A.T. e sentito il comitato di cui all'art. 4.

Art. 22.*Divieto di circolazione*

1. Sui sentieri alpini e sui sentieri alpini attrezzati è vietata la circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici, salvo casi espressamente autorizzati dal sindaco per il servizio di approvvigionamento del rifugio o per le esigenze di pronto intervento. Ulteriori eccezioni al divieto di circolazione possono essere stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'art. 4.

Capo IV**RIFUGI ESCURSIONISTICI****Art. 23.***Rifugi escursionistici*

1. Possono assumere la qualifica di rifugio escursionistico gli immobili che alla data di entrata in vigore della presente legge sono qualificati come rifugi alpini ai sensi della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, e che risultano situati in zone accessibili con strada aperta al traffico ordinario, anche se per limitati periodi dell'anno.

2. I rifugi escursionistici devono possedere le strutture e le dotazioni previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), ed i), fatto salvo quanto disposto dal presente articolo.

3. Nei rifugi escursionistici le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima di metri quadrati 8 per le camere ad un letto base, con un incremento di superficie di metri quadrati 3 per ogni letto base un altro letto. È consentito sovrapporre ad ogni letto base un altro letto. La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità.

4. Qualora non tutte le camere del rifugio escursionistico siano servite di proprio bagno, dotato almeno di vaso con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente elettrica, il rifugio stesso deve disporre almeno di una stanza da bagno completa ad uso comune, in ogni piano.

5. Nei rifugi escursionistici i locali destinati alla sosta e ristoro devono disporre di almeno un servizio igienico in comune.

6. Ai rifugi escursionistici, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai rifugi alpini anche per quanto riguarda la materia delle agevolazioni.

Capo V**INTERVENTI A FAVORE DELLE STRUTTURE ALPINISTICHE****Art. 24.***Agevolazioni*

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai soggetti che abbiano la proprietà dell'immobile oppure la disponibilità dello stesso per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di cui all'art. 29 agevolazioni per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di rifugi alpini;

b) acquisto di immobili adibiti a rifugi alpini e contestuale realizzazione di opere di ristrutturazione;

c) realizzazione di impianti, strutture ed opere complementari o comunque necessarie al funzionamento dei rifugi alpini;

d) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti ed attrezzature per rifugi alpini.

2. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere alle associazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b), c) e d), agevolazioni per la costruzione e il mantenimento in efficienza dei bivacchi.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni ad enti, associazioni e privati che si impegnino alla realizzazione di attività di controllo e manutenzione di sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate.

Art. 25.*Disciplina degli interventi finanziari*

1. Fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, ai soggetti che realizzano le iniziative previste all'art. 24, comma 1, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al limite massimo di cui all'art. 7, comma 1, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 concernente «Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento dell'attività alberghiera» e secondo le tipologie previste dal comma 2 del medesimo articolo.

2. La misura dei contributi di cui al comma 1 può essere elevata di 10 punti percentuali nel caso di iniziative in zone individuate come svantaggiate ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22 concernente «Interventi per le zone svantaggiate».

3. Ai soggetti che realizzano le iniziative previste dall'art. 24, comma 3, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al settanta per cento dell'intera spesa ritenuta ammissibile.

4. Alle associazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b), c) e d), possono inoltre essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al settanta per cento dell'intera spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione di:

a) azioni pubblicitarie e promozionale intese a valorizzare il patrimonio alpinistico provinciale;

b) iniziative previste all'art. 24.

5. Ai contributi di cui al comma 4 e limitatamente alle iniziative previste alla lettera b) possono accedere anche gli enti o le associazioni a carattere nazionale che abbiano il fine di promuovere l'alpinismo, la conoscenza, la valorizzazione e la tutela della montagna.

6. Le agevolazioni disposte con la presente legge non sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali.

Art. 26.*Programmazione delle agevolazioni*

1. Ai fini di programmazione, le deliberazioni previste dagli articoli 2 e 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 ricomprendono anche le iniziative agevolabili ai sensi della presente legge.

Art. 27.*Modalità per la richiesta delle agevolazioni*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini della presentazione, della valutazione, nonché dell'ammissibilità delle domande di contributo, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27.

2. Possono essere ammessi alle agevolazioni anche i superi di spesa relativi ad iniziative ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 28.*Concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

2. Con la medesima deliberazione vengono stabiliti i termini per l'ultimazione delle iniziative. Relativamente alle iniziative previste dall'art. 24 la Giunta provinciale è tuttavia autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi per un periodo non superiore a due anni, su motivata richiesta da presentare entro il termine previsto per l'ultimazione delle iniziative.

3. La liquidazione delle agevolazioni è disposta sulla base di verifiche finali, dietro presentazione della documentazione stabilita dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'art. 22 agosto 1988, n. 27 e previa costituzione del vincolo di cui all'art. 29.

4. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui la spesa accertata risulti di importo inferiore a quella ammessa.

5. I contributi annui costanti sono erogati, fatto salvo quanto previsto al comma 3, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

6. In caso di accensione di mutui i contributi di cui al comma 5 possono essere corrisposti, a richiesta del beneficiario, direttamente all'istituto mutuante.

7. Limitatamente alle agevolazioni previste dall'art. 25, comma 1, nel caso di trasferimento del rifugio alpino a causa di morte o per atto tra vivi le agevolazioni di medesime sono concesse, ai subentranti. Nei medesimi casi le agevolazioni già concesse continuano ad essere erogate agli eredi e, qualora ne venga fatta richiesta e venga prodotto a tal fine l'assenso del beneficiario o dei suoi eredi, ai subentranti per atto tra vivi.

Art. 29.

Vincolo di destinazione

1. Gli immobili ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 24 sono vincolati alla destinazione di rifugio alpino o di bivacco per un periodo di quindici anni, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti.

2. I vincoli di cui al comma 1 sono costituiti mediante dichiarazione del beneficiario, impegnativa per sé e subentranti, del mantenimento degli immobili o delle strutture alla destinazione di rifugio alpino o di bivacco. Qualora il beneficiario sia soggetto diverso dal proprietario, la dichiarazione va resa anche da quest'ultimo.

3. La Giunta provinciale può autorizzare con propria deliberazione la rimozione del vincolo alla destinazione di rifugio alpino qualora sia comprovata la non convenienza economico-produttiva del rifugio alpino medesimo, previa restituzione delle agevolazioni percepite maggiorate degli interessi al saggio legale. Con lo stesso provvedimento sono revocate le agevolazioni non ancora erogate.

4. La Giunta provinciale può altresì autorizzare con propria deliberazione la rimozione del vincolo di cui al comma 1 riferito alla destinazione di bivacco, da accordarsi in presenza di eventi del tutto particolari ed imprevisi.

5. Le somme restituite ai sensi del comma 3 e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 30.

Revoca

1. In caso di mutamento di destinazione senza l'autorizzazione di cui all'art. 29, commi 3 e 4, le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate maggiorate di un tasso di interesse pari a quello dovuto dal tesoriere sulle scoperture di cassa della Provincia e vigente nel periodo di disponibilità da parte del beneficiario delle somme percepite.

2. Le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, maggiorate degli interessi al saggio legale, qualora le iniziative non siano ultimate entro i termini fissati nelle deliberazioni di concessione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 28, comma 2.

3. Le agevolazioni relative alle locazioni finanziarie sono revocate in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione a far data dalla semestralità successiva a quella di risoluzione del contratto.

4. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente: «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento» e le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia.

Capo VI

SANZIONI E VIGILANZA

Art. 31.

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 in caso di esercizio di rifugio alpino senza l'autorizzazione di cui all'art. 13;

b) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000 in caso di violazione degli obblighi di apertura previsti dall'art. 16;

c) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 in caso di applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate ai sensi dell'art. 17 e in caso di inottemperanza all'obbligo di esposizione della tabella di cui all'art. 17, comma 3;

d) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 in caso di diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi o sulle attrezzature dei rifugi alpini;

e) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 in caso di costruzione, ristrutturazione e allestimento di bivacchi senza l'autorizzazione di cui all'art. 18;

f) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 in caso di realizzazione di nuovi sentieri alpini, sentieri attrezzati e vie ferrate senza l'autorizzazione di cui all'art. 20;

g) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 in caso di violazione del divieto previsto dall'art. 22.

2. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal comma 1 sono raddoppiate; in caso di recidiva reiterata per le violazioni di cui alle lettere b), c) e d) l'assessore competente in materia di turismo può revocare l'autorizzazione all'esercizio del rifugio alpino.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.

5. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

6. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge.

Art. 32.

Vigilanza

1. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e quelle delle autorità sanitarie, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dal servizio competente in materia di turismo. A tal fine sono incaricati dipendenti addetti al servizio medesimo, espressamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso e libera circolazione sugli impianti di risalita.

3. La Giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al comma 1 dell'attrezzatura tecnica necessaria all'espletamento delle loro funzioni.

Capo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Denominazione

1. Possono denominarsi rifugi solo le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge.

2. Il proprietario ha l'obbligo di indicare nella denominazione se si tratti di rifugio alpino o di rifugio escursionistico.

Art. 34.

Rifugi esistenti

1. I proprietari di immobili qualificati rifugi alpini ai sensi della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, sono tenuti a comunicare, entro novanta giorni dalla richiesta del servizio competente in materia di turismo, gli elementi necessari per la verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9. Nel caso in cui tale verifica risulti positiva, gli immobili suddetti, con provvedimento dell'assessore competente in materia di turismo, sono qualificati rifugi alpini ai sensi della presente legge.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, le condizioni di cui all'art. 6 si intendono soddisfatte anche se questi sono ubicati in zona accessibile con impianti di risalita in servizio pubblico.

3. Per gli immobili risultati sprovvisti di uno o più requisiti di cui all'art. 9, l'assessore competente in materia di turismo stabilisce un termine, eventualmente prorogabile per giustificati motivi, entro il quale dovranno essere realizzati gli interventi richiesti. Agli immobili che trascorso tale termine non siano stati adeguati ai requisiti di cui sopra, è revocata la qualifica di rifugio alpino.

4. Per gli immobili per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 23, comma 1, si procede, con provvedimento dell'assessore competente in materia di turismo, all'attribuzione della qualifica di rifugio escursionistico, fatta salva la possibilità di richiedere la licenza di albergo, la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande o di rinuncia esplicita alla qualifica. Qualora la domanda di licenza venga presentata entro i centottanta giorni successivi alla verifica di cui al comma 1, per il rilascio della licenza stessa non si applicano le eventuali discipline programmatiche e ai fini dell'attribuzione della classificazione alberghiera i rifugi interessati vengono considerati come esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni. In mancanza dei requisiti previsti dalla citata legge provinciale per classificazione alberghiera, gli stessi sono in ogni caso classificati albergo con una stella.

Art. 35.

Cessazione di efficacia

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 36, nel territorio della provincia di Trento cessano di trovare applicazione:

a) la legge regionale 14 agosto 1956, n. 9: «Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale»;

b) la legge regionale 24 giugno 1957, n. 14: «Norme sulla disciplina dei rifugi alpini».

Art. 36.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 7: «Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale»;

b) l'art. 14, concernente «Provvidenze per il patrimonio alpinistico» della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26;

c) il capo secondo, «Strutture particolari destinate alla ricettività turistica», della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12: «Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle norme concernenti la classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere e disciplina degli alberghi-rifugio e delle case ed appartamenti per vacanze»;

d) l'ultimo comma dell'art. 18 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'art. 35, nel 1993 possono essere concessi alla S.A.T. e contributi previsti dalla legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 7 e dall'art. 14 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26. Continuano ad applicarsi le norme di cui al comma 1 e all'art. 35 per gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti nel periodo di vigenza delle predette norme.

Art. 37.

Abrogazione di disposizioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27

1. Nella legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 concernente «Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera», sono abrogati:

a) le parole «e di rifugi alpini» all'art. 3, comma 1, lettera d) e all'art. 5, comma 1, lettera a);

b) le parole «e rifugi alpini» all'art. 5, comma 1, lettera b);

c) le parole «e dei rifugi alpini» all'art. 5, comma 1, lettera c);

d) le parole «e a rifugi alpini» all'art. 5, comma 1, lettera e);

e) le parole «o di rifugio alpino» all'art. 5, comma 1, lettera g) all'art. 8, comma 4, all'art. 11, comma 1 e all'art. 11, comma 2, primo e penultimo periodo;

f) le parole «e ai rifugi alpini» all'art. 5, comma 1, lettera h);

g) il comma 3 dell'art. 5;

h) le parole «o dei rifugi alpini» all'art. 6, comma 1, lettera b).

Art. 38.

Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui agli articoli 35, 36 e 37 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per il pagamento delle spese impegnate ai sensi delle predette norme, nonché per la concessione di nuove agevolazioni relative a domande di contributo presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ultimo caso gli interessati possono tuttavia richiedere, con apposita domanda da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che le domande stesse siano ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. Nella prima applicazione della presente legge le domande relative alla concessione delle agevolazioni sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e sono esaminate unitamente a quelle per le quali sia stata presentata domanda ai sensi del comma 1, per l'ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Fino all'integrazione della deliberazione prevista dall'art. 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, le domande di agevolazioni di cui al comma 2 sono accompagnate dalla documentazione stabilita agli effetti delle agevolazioni recate dalla medesima legge.

Art. 39.

Autorizzazione all'esercizio dei rifugi alpini esistenti

1. I titolari di rifugi alpini esistenti, autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, sono tenuti a chiedere una nuova autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 13 della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14 restano valide fino al rilascio della nuova autorizzazione e comunque per la durata massima di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo VIII

NORME FINANZIARIE

Art. 40.

Rinvio delle autorizzazioni di spesa

1. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 24 e 25.

Art. 41.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 10.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 4, comma 9 e 32, comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella B — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».

2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 10.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 4, comma 9, e 32, comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'art. 15 della legge provinciale 1^o febbraio 1993, n. 4.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 42.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'art. 3 della legge provinciale 1^o febbraio 1993, n. 4 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'art. 15 della legge provinciale 1^o febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'art. 41 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per

leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo art. 41.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 marzo 1993

BAZZANELLA

Visto, p. Il Commissario del Governo per la Provincia: COMPER.

93R0398

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 1993, n. 9.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 23 marzo 1993)

(Omissis).

93R0399

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCIA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 4 0 0 9 3 *

L. 2.600